

**COMUNE DI VIMODRONE**

**Città Metropolitana di Milano**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Rep. n. 4/2019

**ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO OPERE STRADALI PER  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED  
INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SULLE PIATTAFORME STRADALI E  
PERSORSI VARI DEL COMUNE DI VIMODRONE AI SENSI DELL'ART. 54  
COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 – CIG 75720930D2**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 17 (diciassette) del mese di Gennaio in Vimodrone nella sede comunale, in Via C. Battisti 54/56, avanti a me Dott. Angelo Salvatore Spasari, Segretario Generale del Comune di Vimodrone, firma digitale rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] Pubblico Ufficiale autorizzato a rogare i contratti tutti nei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza l'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1. **Comune di Vimodrone**, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'Arch. Carlo Tenconi, nato a [REDACTED] il [REDACTED] firma digitale intestata a Tenconi Carlo rilasciata da [REDACTED] id. n. [REDACTED] valida sino al [REDACTED] e non revocata, domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualità di Responsabile del Settore 6 – Regolazione e gestione del territorio, ai sensi del

decreto sindacale di nomina n. 12 del 24/04/2018, che nel contesto dell'Atto verrà

chiamato per brevità "Comune";

e

**2. MILANO CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L. (in forma abbreviata**

**MI.CO.BIT S.R.L.),** C.F. 08629410963, con sede legale in Monza (MB), Via Monte

Bianco n. 4, iscrizione alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in

persona della Sig.ra Stefania Placenti, nata a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di

Amministratore Unico e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a Placenti

Stefania, rilasciata da [REDACTED] certificato seriale n. [REDACTED]

valida sino al [REDACTED] e non revocata, come tale munito dei necessari poteri, che

nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità "Appaltatore".

Detti componenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di

identità n. [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] e valida fino al [REDACTED] e

che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

**PREMETTONO CHE**

a) Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle Parti nel rispetto di quanto

previsto dall'articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale

rilasciata da ente certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessità di procedere all'acquisizione dei lavori di

cui in oggetto e per fare ciò con determina registro generale n. 442 del 18/07/2018

ha approvato il progetto e ha stabilito di attivare una procedura aperta ex art. 60 e 36

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 con criterio del minor prezzo mediante ribasso unico

e in percentuale sull'elenco prezzi agli atti, e demandando la gestione della

procedura all'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) Con determinazione registro generale n. 446 del 18/07/2018 l'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato, in nome e per conto del Comune di Vimodrone utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel, una procedura aperta sotto soglia comunitaria per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un unico operatore a condizione tutte fissate per l'esecuzione di opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari del Comune di Vimodrone ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) A seguito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune di Vimodrone e il Rup, dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall'ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n. 632 del 22/10/2018 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e ha disposto l'aggiudicazione a favore della soc. MILANO CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L. (in forma abbreviata MI.CO.BIT s.r.l.);

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data 25/10/2018 giusta comunicazioni in atti;

f) L'aggiudicatario (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto con esito positivo alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Appaltatore, fatta eccezione per i carichi pendenti della Sig.ra Placenti Stefania, il cui esito non risulta essere ancora pervenuto alla data del presente atto e che, stante l'urgenza dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza dell'esito della verifica di cui sopra la quale, in caso di esito negativo, darà luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;

g) E' trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;

h) In ottemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;

i) Che il responsabile del procedimento ha accertato, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 lettera 3) del D. Lgs. n. 50/2016, la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

j) Che l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti derivanti dagli Appalti Specifici;

k) L'Appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;

l) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

m) Che la stipula del presente Accordo Quadro e dei suoi allegati non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'Appaltatore;

n) Che i singoli Contratti di esecuzione verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Comune e l'Appaltatore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati;

o) Che l'Appaltatore dichiara di aver controllato la congruità e la completezza degli elaborati progettuali e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze di alcun genere e che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d'onori, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

p) Che l'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e di aver adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008, richiamate anche le modalità e i tempi della consegna medesima indicati nel Capitolato d'onori;

q) Si è verificato che l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. "white lists") istituita presso la Prefettura competente per territorio, in ottemperanza a

quanto disposto dall'articolo 1 comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; ai sensi del comma 52 bis dello stesso articolo, l'iscrizione in tal elenco soddisfa i requisiti per la comunicazione antimafia liberatoria per l'esercizio della relativa attività e di attività diverse da quella per la quale è stata disposta l'iscrizione nel predetto elenco; ciò risulta appurato dal sito istituzionale della Prefettura di Monza e della Brianza;

r) Ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup competente ha attestato il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del suddetto articolo;

s) Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l'assenza di incompatibilità con l'Appaltatore;

t) L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti di esecuzione applicativi;

u) L'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro.

*Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE, ORA PER ALLORA ED A SANATORIA:**

## Articolo 1

### Definizioni

1. nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati (Capitolato d'oneri, Elenco prezzi unitari, Piano di sicurezza e coordinamento di carattere generale, DUVRI, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- c) **Appaltatore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
- d) **Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione applicativo:** il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'operatore economico, individuato quale aggiudicatari dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro;
- e) **Ordine di esecuzione:** il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico.

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

## Articolo 2

### Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non tutti materialmente allegati: gli elaborati progettuali quali il Capitolato d'oneri, il PSC generale, il DUVRI, la Relazione tecnica e generale, l'Offerta dell'Appaltatore, etc..

3. Il presente Accordo Quadro è regolato:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

4. I Contratti attuativi saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

6. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo quadro e relativi allegati e/o con i Contratti attuativi, il Comune, da un lato, e l'Appaltatore, dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo 3**

#### **Oggetto dell'Accordo Quadro**

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti attuativi aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere stradali per interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale del Comune di Vimodrone, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati.

2. Il valore indicativo stimato dall'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è il seguente: Euro 356.640,00 (trecentocinquantaseimilaseicentoquaranta/00), IVA esclusa. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino alla soglia massima del venti per cento), il Comune considererà quest'ultimo come giunto a scadenza.

3. Il presente Accordo Quadro è concluso con l'Appaltatore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di esecuzione attuativi che si perfezionano con la ricezione, da parte dello stesso, dell'Ordine di esecuzione inviato dal Comune, quale affidamento in favore dell'Appaltatore dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati.

4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di esecuzione, le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'onori e nell'Ordine di esecuzione.

5. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Comune procede:

a. alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, del quantitativo e dell'importo

contrattuale, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente

Accordo Quadro e relativi allegati;

b. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore dell'Appaltatore sulla base delle

modalità e dei criteri di cui al precedente comma;

c. all'invio dell'Ordine di esecuzione all'Appaltatore, nel rispetto delle condizioni

previste nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, e conseguente

perfezionamento del Contratto di esecuzione.

#### **Articolo 4**

##### **Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici**

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 17/12/2018, data di sottoscrizione del Processo verbale di consegna anticipata, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta del Comune da inviare all'Appaltatore via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente articolo e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti Specifici con la conclusione dei contratti applicativi.

#### **Articolo 5**

##### **Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici**

1. I corrispettivi di ciascuno Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei

prezzi stabiliti nel Listino Prezzi Unitari di progetto di cui al Capitolato d'oneri, ai quali verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara, i quali rappresentano quindi un vincolo per l'Appaltatore.

2. Qualora nell'Elenco prezzi unitari di progetto non siano previsti alcuni prezzi si procede secondo quanto previsto nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

## **Articolo 6**

### **Affidamento degli Appalti Specifici**

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato al Comune nel rispetto e alle condizioni stabilite nel presente atto e nel Capitolato d'oneri.

2. Nel contratto applicativo e nell'Ordine di esecuzione che verrà inviato all'Appaltatore affidatario dell'Appalto Specifico, dovranno essere indicati gli elementi previsti nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Affinché il contratto applicativo e l'Ordine di esecuzione possa produrre effetti, esso deve essere sottoscritto dal Comune e trasmesso all'Appaltatore attraverso PEC. Per effetto dell'Ordine di esecuzione, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire i lavori richiesti, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Appaltatore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare i lavori solo a seguito della ricezione degli Ordini di esecuzione, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate. I singoli Contratti di esecuzione si concludono alla ricezione da parte dell'Appaltatore degli Ordini di esecuzione inviati dal Comune.

## **Articolo 7**

### **Obbligazioni generali dell'Appaltatore**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle

attività e dei lavori oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'onori, nell'Ordine di esecuzione, ivi inclusi i rispettivi allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato d'onori e nei relativi allegati; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Ordine di esecuzione, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune assumendosene ogni relativa alea.

5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di esecuzione secondo quanto specificato

nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei lavori alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di esecuzione;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla esecuzione dei lavori;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Comune tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle

specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

- j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, eventualmente da svolgersi presso immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro o uso di questi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Comune nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d'oneri; peraltro, l'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali presso tali immobili o aree di cui sopra, gli stessi continueranno ad essere utilizzati dal personale del Comune e/o della scuola e/o da terzi. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Comune, della scuola e/o di terzi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Comune, dalla scuola e/o da terzi.

8. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli immobili di cui sopra nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

9. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo

Quadro e ai singoli Contratti di esecuzione; (b) prestare le attività nei luoghi che

verranno indicati nei Contratti di esecuzione stessi.

10. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le attività oggetto dell'Accordo Quadro

dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della

consistenza e della dislocazione dei luoghi.

11. Nel rispetto della normativa vigente, le attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei

singoli Contratti di esecuzione non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva,

pertanto il Comune può affidare le stesse attività, anche a soggetti terzi, diversi dal

medesimo Appaltatore.

12. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modificazione negli assetti

propriari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale

comunicazione dovrà pervenire al Comune, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta

modifica.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a tutti

i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo

all'Appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-contraente,

l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, affidate.

## **Articolo 8**

### **Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore**

1. L'Appaltatore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente

aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione

amministrativa richiesta e presentata al Comune per la stipula del presente Accordo

Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, l'Appaltatore ha

l'obbligo di:

a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione,

ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli atti di gara;

b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche

soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 9**

##### **Verifica di conformità**

1. Con riferimento al singolo Contratto di esecuzione il Comune procederà ad effettuare la verifica di conformità delle attività oggetto dell'Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.

2. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione ove in relazione al singolo Contratto di esecuzione, il Comune abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

#### **Articolo 10**

##### **Importi dovuti e fatturazione**

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro è di euro 356.640,00 (trecentocinquantaseimilaseicentoquaranta/00) oltre IVA e il ribasso economico offerto è del 25,579 (venticinque/579) per cento che sarà applicato all'Elenco prezzi unitari di progetto nell'ambito dei singoli contratti di esecuzione applicativi dei lavori da eseguire. I lavori oggetto dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro verranno liquidati in base a quanto previsto dal presente atto e dal Capitolato d'onori cui si rinvia integralmente. Detto importo è comprensivo degli oneri interni della

sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13,50 (tredici/50) per cento compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché degli oneri esterni per la sicurezza che saranno specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi se dovuti.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

4. Tali corrispettivi sono dovuti successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.

5. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dal Comune il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Ordine di esecuzione cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, comunicato dal Comune, sarà inserito, a cura dell'Appaltatore, nelle fatture e dovrà essere indicato dal Comune nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli

obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa vigente in materia di Contabilità del Comune e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

7. Ciascuna fattura corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), il Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta) per cento che verrà liquidata solo al termine del Contratto di esecuzione; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

11. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere l'esecuzione delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

13. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di esecuzione e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC dal Comune.

14. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di esecuzione, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità al Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre nel presente atto.

15. I termini di pagamento delle predette fatture saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a spese dell'Appaltatore, sul conto corrente bancario n. 190083 intestato all'Appaltatore presso l'istituto bancario [REDACTED]

IBAN:

16. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata al Comune la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

#### Articolo 11

##### Disposizioni in materia di sicurezza

1. A fronte dell'oggetto e della tipologia dell'Accordo Quadro, della impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione le attività da eseguire in quanto legate alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo di vigenza dell'Accordo Quadro e conseguentemente l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singola attività/intervento, sono stati redatti un DUVRI ed un Piano di sicurezza e Coordinamento generale contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento Integrativo redatto dal Coordinatore della Sicurezza, se dovuto.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la documentazione indicata nel Capitolato d'onori cui si rinvia integralmente. A tal fine si richiama integralmente quanto previsto dall'articolo 37 del Capitolato d'onori.

3. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, saranno quantificati dal Comune e indicati nei contratti di esecuzione, così come previsto dal Capitolato

d'oneri cui si rinvia. L'Appaltatore a tal fine dichiara di accettare la quantificazione dei costi per la sicurezza contenuta nel Capitolato d'oneri che riporta una quantificazione pari a zero, fatta dal Coordinatore per la progettazione. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente.

## **Articolo 12**

### **Penali**

1. Per quanto concerne le penali, le parti danno atto che queste sono espressamente indicate nel Capitolato d'oneri cui si rinvia integralmente. Si precisa, in ogni caso, che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua l'attività in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato d'oneri. In tal caso, il Comune applicherà all'Appaltatore le penali di cui sopra sino alla data in cui l'attività inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Comune.

3. In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Comune potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. E' facoltà altresì del Comune compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

5. Il Comune potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10,00 (dieci/00) per cento del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Articolo 13**

#### **Garanzie**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore nei confronti del Comune con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro 44.449,00 (quarantaquattromilaquattrocentoquarantanove/00) rilasciata in data 06/11/2018 dalla Elba Assicurazioni S.p.A., mediante la stipula di una fideiussione assicurativa con primario Istituto assicurativo, integrata con Appendice n. 1 del 07/01/2019.

2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore del Comune, prevede espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di esecuzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni

nascenti dai predetti contratti di esecuzione.

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune verso l'Appaltatore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. Lo svincolo avverrà previa consegna da parte dell'Appaltatore al Garante dei certificati di verifica di conformità emessi dal Comune. Il Garante dovrà comunicare al Comune il valore dello svincolo.

8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta rispettivamente dal Comune.

9. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto di esecuzione derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **Articolo 14**

#### **Risoluzione**

1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi

all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e dei successivi Appalti Specifici, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora l'Appaltatore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

e) qualora l'Appaltatore, in esecuzione di un Appalto Specifico, esegua le attività, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato d'onori;

f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Comune ai sensi del presente atto;

h) nei casi di cui agli articoli 9 (Verifica di conformità), 10 (Importi dovuti e fatturazione), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), e 26 (Danni, responsabilità civile) del presente atto;

i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nel presente atto;

j) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

k) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di esecuzione senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre il Comune si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.

317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. La risoluzione di cui al periodo

precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la

valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere

delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito in L. n. 114 del 2014.

4. Il Comune, quando accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una

delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di esecuzione

tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione

degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore

a 15 (quindici) giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie

controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero

scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di

dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione,

di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare

una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa;

resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni

rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune

assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci)

giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti

di esecuzione, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi

assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti esecuzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato con PEC dal Comune per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di esecuzione e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di esecuzione, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di esecuzione salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di esecuzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

9. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di esecuzione, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di esecuzione risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

## Articolo 15

### Recesso

1. Il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di esecuzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro o i contratti di esecuzione.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Comune che abbiano incidenza sull'esecuzione delle attività oggetto di Accordo Quadro, lo stesso Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di esecuzione, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del

D.Lgs. n. 159/2011, il Comune potrà altresì, recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo contratto di esecuzione, anche senza motivazione, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Comune delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

#### **Articolo 16**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione.

#### **Articolo 17**

#### **Riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di esecuzione ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

5. L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### **Articolo 18**

##### **Responsabile dell'Accordo Quadro**

1. Il Responsabile dell'Accordo Quadro, nominato dall'Appaltatore, è il Geom. Cristian Grignola.

2. Il Responsabile dell'Accordo Quadro è il referente responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di esecuzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Appaltatore, salvo quant'altro previsto nel Capitolato d'onori.

3. Qualora l'Appaltatore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Comune.

#### **Articolo 19**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di esecuzione, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di esecuzione.

#### **Articolo 20**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti del Comune, quest'ultimo fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di esecuzione recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le attività espletate.

### **Articolo 21**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e il Comune inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

### **Articolo 22**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'art. 13,

D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Comune tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

3. Il Comune e l'Appaltatore acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio al Comune da parte del medesimo Appaltatore, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro. L'Appaltatore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet del Comune. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 134/2012; art. 32 L. n. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i

soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo 23**

#### **Piano Prevenzione della Corruzione**

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Piano di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet del Comune, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Appaltatore e il Comune.

2. L'Appaltatore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna ad operare nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dal Comune ai sensi della L. n. 190/2012.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha

facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

#### Articolo 24

##### Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC i Contratti di esecuzione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le

generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

5. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

6. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Comune.

7. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Con riferimento ai contratti di subaffidamento, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **Articolo 25**

### **Subappalto**

1. Considerato che all'atto dell'offerta l'Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappalto, l'Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Accordo Quadro, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto delle attività affidate. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

3. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forma di contratti continuativi di cooperazione, gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e devono essere depositati al Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

4. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

6. Il Comune provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008.

#### Articolo 26

##### Danni e responsabilità civile

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'Appaltatore ha provveduto, così come previsto nel Capitolato d'oneri, a produrre polizza assicurativa nella formula "Contractor All Risks" (C.A.R.) n. 1341874 emessa da primario istituto assicurativo Elba Assicurazioni S.p.A. in data 06/11/2018, integrata con Appendice n. 1 del 07/01/2019, e ha dimostrato l'esistenza di polizza di R.C.T. in essere con la compagnia assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A., n. 148653296.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me, Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante l'utilizzo e il controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 42 (quarantadue) pagine a video, oltre ai seguenti allegati: Capitolato d'oneri su n. 47 (quarantasette) pagine, DUVRI su n. 12 (dodici) pagine, Elenco prezzi su n. 4 (quattro) pagine, Relazione tecnica su n. 4 (quattro) pagine e n. 1 Planimetria su n. 1

(una) pagina, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico", dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, l'hanno ritenuto conforme alle loro volontà e lo approvano ed a conferma di ciò lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- l'Arch. Carlo Tenconi, in rappresentanza del Comune di Vimodrone, ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata;

- la Sig.ra Stefania Placenti, in rappresentanza della soc. MI.CO.BIT. s.r.l., ha sottoscritto il presente Atto a seguito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me, Segretario rogante, verificata.

Io Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per l'Amm. C.le – Resp. Settore 6 Regolazione e gestione del territorio – Arch. Carlo Tenconi (f.to in modalità elettronica)

Per la. soc. MI.CO.BIT. s.r.l. – Sig.ra Stefania Placenti (f.to in modalità elettronica)

Il Segretario generale rogante – Dott. Angelo Salvatore Spasari (f.to in modalità elettronica)

La sottoscritta Stefania Placenti, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della soc. MI.CO.BIT. s.r.l. dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare

dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti dagli Appalti Specifici), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali dell'Appaltatore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'Appaltatore), Articolo 9 (Verifica di conformità), Articolo 10 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Responsabile dell'Accordo Quadro), Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Piano di Prevenzione della Corruzione), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Danni e responsabilità civile).

L'Appaltatore – soc. MI.CO.BIT. s.r.l. - Sig.ra Stefania Placenti (f.to in modalità elettronica)



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

## **Capitolato d'oneri**

### **Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari**

Il Tecnico  
Arch. Carlo Tenconi

I Collaboratori  
Geom. Fabio Gambarin  
Geom. Sabato Petrone

## Sommario

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Articolo 1 - Oggetto dell'accordo quadro.....	4
Articolo 2 - Termini di validità dell'accordo quadro.....	5
Articolo 3 - Importo dell'accordo .....	5
Articolo 4 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell'accordo.....	6
Articolo 5 - Prezziario di riferimento – Categoria prevalente, categorie scorporabili, subappaltabili.....	7
Articolo 6 - Modalità di affidamento dei contratti applicativi .....	8
Articolo 7 - Criterio di aggiudicazione .....	10
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	10
Articolo 8 - Interpretazione dell'Accordo Quadro, del contratto applicativo e del capitolato speciale d'appalto	10
Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto di Accordo Quadro .....	10
Articolo 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro .....	11
Articolo 11 - Fallimento dell'appaltatore .....	12
Articolo 12 - Direttore Tecnico, Rappresentante dell'appaltatore e domicilio.....	12
Articolo 13 - Documenti di identificazione.....	12
Articolo 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....	13
Articolo 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini.....	14
CAPO III - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	14
Articolo 16 - Subappalto.....	14
Articolo 17 - Pagamento dei subappaltatori .....	16
CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE .....	16
Articolo 18 - Consegna e inizio dei lavori .....	16
Articolo 19 - Modalità di esecuzione dei singoli contratti applicativi .....	17
Articolo 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe dei singoli contratti applicativi	18
Articolo 21 - Penali in caso di ritardo .....	20
Articolo 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	25
Articolo 23 - Risoluzione dell'accordo e dei contratti applicativi per gravi inadempimenti, irregolarità e mancato rispetto dei termini.....	26
Articolo 24 - Recesso .....	28
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA .....	28

Articolo 25 - Anticipazione .....	28
Articolo 26 - Contabilità e Pagamenti .....	29
Articolo 27 - Pagamenti.....	33
Articolo 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	33
Articolo 29 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	33
Articolo 30 - Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .....	34
CAPO VI - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .....	34
Articolo 31 - Valutazione dei lavori a misura .....	34
Articolo 32 - Valutazione dei lavori in economia (non previsti).....	34
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE.....	35
Articolo 33 - Cauzione e garanzia.....	35
Articolo 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa .....	36
CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE .....	38
Articolo 35 - Accertamento della regolare esecuzione dei lavori .....	38
Articolo 36 - Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi.....	38
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	38
Articolo 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza .....	38
CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA .....	39
Articolo 38 - Accordo bonario .....	39
Articolo 39 - Definizione delle controversie.....	40
Articolo 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....	40
CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	41
Articolo 41 - Ultimazione dei lavori – Anticipata presa in consegna dell'opera .....	41
Articolo 42 - Accertamento della regolare esecuzione .....	42
Articolo 43 - Garanzie.....	42
CAPO XII - NORME FINALI .....	42
Articolo 44 - Qualità e accettazione dei materiali in genere.....	42
Articolo 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	43
Articolo 46 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....	46
Articolo 47 - Codice Etico .....	47
Articolo 48 - Disposizioni antimafia.....	47
Articolo 49 - Custodia del cantiere.....	47

## CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

### Articolo 1 - Oggetto dell'accordo quadro

1. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina per la conclusione di un accordo quadro (nel seguito per brevità anche A.Q) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in base al quale affidare singoli contratti applicativi aventi ad oggetto tutte le opere stradali occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale. Le opere possono essere definite in via generale ma non nella loro descrizione compiuta, nel numero e nella localizzazione. Essi dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Direzione dei Lavori nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le opere e le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei contratti applicativi e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi in esecuzione di ciascun contratto applicativo.
2. L'esecuzione dei lavori sarà oggetto di contratti applicativi che l'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite massimo dell'importo previsto per il periodo di validità dell'Accordo Quadro. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo il Comune a concludere i contratti applicativi per l'intero importo dell'Accordo Quadro. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere fintanto che il Comune non darà esecuzione ai contratti applicativi
3. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nell'esecuzione a regola d'arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili non prevedibili nel numero ma che verranno eseguiti secondo le necessità e le tempistiche della Stazione Appaltante. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche – qualitative stabilite dal presente capitolato, dai contratti applicativi e dagli eventuali progetti per le opere di manutenzione straordinaria. Si fornisce a titolo indicativo che le sole sedi viarie del Comune di Vimodrone hanno uno sviluppo di circa 36 km ricadenti in circa 4 kmq di territorio comunale.
4. Attualmente risultano in fase di definizione i Criteri Minimi Ambientali (CAM) relativi agli appalti di nuova costruzione e manutenzione di strade. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del suddetto appalto l'operatore aggiudicatario si impegna al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali (CAM), qualora adottati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del mare (MATTM).
5. Con la conclusione dell'accordo quadro, l'appaltatore si impegna ad assumere i lavori ed i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.
6. L'esecuzione delle prestazioni ordinate dovrà in generale avvenire garantendo la continuità di esercizio delle attività degli immobili e a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie di intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi particolari, ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle lavorazioni.
7. Gli interventi ordinati potranno essere caratterizzati da:
  - a. estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi e la natura dei luoghi di lavoro;
  - b. possibili frequenti interruzioni derivanti dalla funzionalità dei presidi.

8. L'appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare la sua offerta in quanto tali modalità operative sono ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi; altresì lo stesso si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto delle normative e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
9. Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'AQ, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
10. I contratti applicativi potranno essere di qualsiasi importo, senza che ciò sia motivo per la richiesta di diversi o maggiori compensi

## **Articolo 2 - Termini di validità dell'accordo quadro**

1. L'accordo Quadro ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito di cui oltre nel presente capitolato.
2. La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1 salva la possibilità di estensione di ulteriori 12 (dodici) mesi, a insindacabile scelta dell'amministrazione comunale e con obbligo dell'affidatario di accettare tale estensione alle medesime condizioni di cui al presente atto. L'esercizio della facoltà dell'eventuale estensione verrà effettuato dalla Amministrazione con apposita comunicazione almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto principale. In tal caso verrà stipulato un atto aggiuntivo, avente la medesima forma pubblica amministrativa del contratto principale a spese dell'appaltatore, che darà contezza di tale estensione e l'appaltatore dovrà provvedere a produrre apposita cauzione e coperture assicurative di cui al presente atto.
4. Ove alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi, gli stessi dovranno essere eseguiti entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

## **Articolo 3 - Importo dell'accordo**

1. L'ammontare complessivo dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad un massimo di € 356.640,00 oltre IVA. Detto importo è comprensivo:
  - a. degli oneri interni per la sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento del Comune di Milano (le spese generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) Ove si adotti un listino prezzi differente dal listino Comune di Milano e non siano indicati i valori percentuali delle spese generali che compensano tali oneri, si farà riferimento al modello di valutazione indicato nelle Linee Guida emanate, nel dicembre 2001, dalla regione Lombardia – Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e protezione Civile.
  - b. degli eventuali oneri esterni per la sicurezza, derivanti dalla sussistenza di opere provvisorie necessarie per la messa in sicurezza dei lavori, opportunamente descritte

- e prevista dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nel caso in cui necessiti redigere specifico PSC e indicati nella documentazione allegata al singolo contratto applicativo;
- c. degli eventuali oneri per la sicurezza da interferenze, ove presenti, quantificati dalla Stazione appaltante ed indicati nei contratti applicativi con integrazione del DUVRI ricavati dal listino Prezzi Comune di Milano – Edizione 2017 Vol. 1.1 – 1.2 – 2.1 – 2.2 – SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI, tramite assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo mediante opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti
2. L’importo sopra indicato rappresenta l’importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall’appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi comprensivo dell’eventuale proroga di mesi 12, che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro. L’importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell’elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi.
  3. In caso di discordanza tra i vari elaborati del progetto (capitolato, disegni relazioni) , vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dal Comune per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio della Direzione Lavori. Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nell’ Accordo Quadro.
  4. Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

#### **Articolo 4 - Descrizione delle prestazioni oggetto dell’accordo**

1. I lavori e servizi oggetto dell’accordo sono quelli riferibili all’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili. Si intendono ricompresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria evidenziate nei prezziari di riferimento per Opere stradali.
2. Le attività di manutenzione stradale comprendono il complesso delle azioni necessarie a ripristinare o mantenere nel tempo l’efficienza funzionale e le prestazioni nominali di tutti le piattaforme stradali, i camminamenti pedonali e le piste ciclopedonali e ciclabili. Esse hanno lo scopo di:
  - a. garantire il livello di sicurezza previsto e, se possibile, incrementarlo in relazione all’evoluzione tecnologica;
  - b. ridurre il numero di sinistri, ottimizzando le procedure di intervento e garantendo la percorribilità e funzionalità delle arterie stradali e non;
3. Si riportano di seguito delle prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che potrebbero essere richieste per le manutenzioni delle piattaforme stradali:
  - a. sostituzione e/o messa in quota di chiusini e/o griglie (in ghisa, in cls, etc);
  - b. ripristino o sostituzione dissuasori parapetonali in metallo;
  - c. realizzazione di scavi in genere, rilevati, reinterri;
  - d. formazione camerette d’ispezione;
  - e. formazione reti raccolta acque bianche e/o nere;
  - f. ricerca tubazioni o infrastrutture o elementi costituenti parte di reti tecnologiche site in piattaforme stradali;
  - g. demolizioni e scarifiche di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti;

- h. ripristini ammaloramenti di camminamenti, sedi stradali, parcheggi, piste ciclabili o ciclopedonali ;
- i. stesa di asfalti su sedi stradali e/o camminamenti;
- j. formazione di camminamenti, sedi stradali, parcheggi, piste ciclabili o ciclopedonali;
- k. formazione e/o posizionamento di barriere stradali;
- l. ripristino e/o formazione di segnaletica stradale orizzontale e/o verticale;
- m. manodopera per verifiche infrastrutture stradali, movieri, etc;

## **Articolo 5 - Prezziario di riferimento – Categoria prevalente, categorie scorporabili, subappaltabili**

1. La determinazione dei prezzi unitari delle categorie di lavoro costituenti l'oggetto dell'appalto è effettuata mediante il ricorso, in primis, a:
  - "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano - Edizione 2017 Vol. 1.1 – OPERE COMPIUTE – CIVILI E URBANIZZAZIONI"
  - "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano - Edizione 2017 Vol. 1.2 – OPERE COMPIUTE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI"
  - "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 Vol. 2.1 – COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – CIVILE ED URBANIZZAZIONI"
  - "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 Vol. 2.2 – COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI"
  - "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI" e successivi aggiornamenti
2. Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si procederà a ricercare tali voci sui più aggiornati Listino prezzi della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Milano IV quadrimestre 2017 e successivi aggiornamenti, Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia 2011 e successivi aggiornamenti, Listino Assoverde 2015-2017 e successivi aggiornamenti che si considerano facente parte del presente capitolato o, in ultima istanza si, procederà a redigere opportune "Analisi Nuovi Prezzi" sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d'opera ed i noli e trasporti
3. Nei casi di cui al comma precedente gli oneri interni ed esterni della sicurezza, saranno valutati caso per caso e, quelli esterni, non sono assoggettabili a ribasso di gara;
4. I lavori sono classificati nelle seguenti categorie: CATEGORIA PREVALENTE OG3 – classifica III - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI;
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermo restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obbiettive suddiviso.
6. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna

7. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

## **Articolo 6 - Modalità di affidamento dei contratti applicativi**

1. I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.
2. L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dal Comune e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q.
3. Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
4. Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con il ribasso d'asta offerto sul listino prezzi di riferimento in sede di conclusione dell'A.Q. e riguardano gli interventi manutentivi relativi ad opere stradali, come indicati nel presente atto e negli atti progettuali. Ciascun Contratto applicativo avrà la forma della lettera d'ordine, secondo il fac simile allegato al presente capitolato, con quale verrà commissionato il lavoro da eseguire. La lettera d'ordine verrà inviata dal Rup, controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il Rup è privo di questa qualifica, a mezzo pec all'appaltatore e dovrà contenere oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati i seguenti elementi:
  - a. Cig;
  - b. Individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;
  - c. Importo massimo dei lavori eventualmente con l'indicazione della quota riferita ai lavori e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo o DUVRI;
  - d. Termine di consegna e di ultimazione dei lavori;
  - e. Descrizione dei lavori da eseguire e categorie e, se relativi a manutenzione straordinaria, allegando il progetto completo di elaborati grafici progettuali, computo metrico e crono programma;
  - f. Termini di consegna del Pos alla Direzione Lavori;
  - g. I piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza, quando nominato;
  - h. I Pos previsti dalla legge elaborati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti di esecuzione applicativi dal momento in cui vengono consegnati al protocollo del Comune, cui le parti fanno rinvio;
  - i. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento;
  - j. le penalità;
  - k. disciplina del subappalto;
  - l. i criteri ambientali minimi
  - m. rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;
  - n. ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.

5. Il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 2 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.
6. Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, prima della stipulazione del contratto applicativo Il Comune invierà formalmente all'appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica dei lavori. L'appaltatore esplicherà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune. Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:
  - a. accettarne il contenuto anche parzialmente
  - b. contro dedurre le osservazioni non accolte;
7. Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore espressamente accolte dal Comune. In tal caso il contratto applicativo si intende concluso alla data di ricevimento della lettera d'ordine da parte dell'appaltatore, il quale dovrà restituirne copia sottoscritta al Comune entro 2 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori
8. L'appaltatore risponde verso il Comune del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
9. Sono oneri dell'Appaltatore le attività di cui alle voci seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori:
  - a. se richiesto e se conforme alla normativa, la redazione dei computi metrici estimativi/preventivi di spesa degli interventi che saranno ordinati;
  - b. predisposizione e consegna dei documenti necessari alla contabilizzazione (fascicolo contabilità) come specificato oltre
  - c. redazione e consegna di fascicoli contenenti per ogni intervento realizzato come specificato oltre (fascicolo certificazioni): gli as-built di quanto realizzato e le certificazioni di componenti ed impianti realizzati in formato cartaceo ed informatico ;
10. L'appaltatore, con la stipulazione del Contratto Applicativo dà atto espressamente:
  - a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e il preventivo presentato remunerativo;
  - b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
  - c. di avere preso esatta cognizione della natura dell'intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione
11. Gli interventi oggetto dei singoli contratti applicativi saranno compensati a "misura" secondo i prezzi unitari previsti nel presente atto cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

12. L'Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall'A.Q. e dai discendenti Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo
13. All'interno di ciascun contratto applicativo, tutti gli interventi sommariamente ivi indicati saranno specificati di volta in volta all'appaltatore, con l'emissione di appositi ordini di servizio legati ai contratti applicativi;

#### **Articolo 7 - Criterio di aggiudicazione**

1. Per la scelta del contraente dell'accordo quadro, appaltatore, si applica la "Procedura aperta" (art. 60 e 36, comma 9, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50) con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi, i quali così ribassati, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite per ciascun contratto applicativo.

## **CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Articolo 8 - Interpretazione dell'Accordo Quadro, del contratto applicativo e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di insufficienza di dettagliate specifiche tecniche nell'Accordo Quadro, nel contratto applicativo e nei relativi ordini di servizio, dovrà essere adottata la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato affidato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del presente Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Articolo 9 - Documenti che fanno parte del contratto di Accordo Quadro**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
  - a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19/04/2000, n. 145 e s.m.i. per quanto non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
  - b. il presente capitolato d'oneri;
  - c. "Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI" e successivi aggiornamenti;
  - d. la Relazione Tecnica e Generale;
  - e. il Piano di sicurezza e coordinamento generale - indicazioni per la stesura dei PSC relativi ai contratti applicativi;
  - f. Elenco Prezzi;
  - g. Planimetria;

- h. gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del il decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
  - i. le polizze di garanzia;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a. la legge 20/03/1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
  - b. il decreto legislativo 18/04/2016, 50;
  - c. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D decreto ministeriale 19/04/2000, n. 145, per quanto non abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.;
  - d. il decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
  - e. il decreto legislativo 20/03/2010, n. 53 per quanto non abrogato dal decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
  - f. il decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163, ad eccezione delle parti abrogate dal decreto legislativo 18/04/2016, 50
  - g. la legge 23/05/2014, n. 80 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 per gli articoli non abrogati dal il decreto legislativo 18/04/2016, 50;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;

## **Articolo 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo quadro**

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e del contratto d'appalto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e in sede di affidamento dei singoli contratti applicativi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Accordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Saranno altresì a carico dell'appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell'appalto, l'esecuzione di tutti gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per il Comune.
4. L'appaltatore ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso deve assicurare l'esecuzione di tutti i lavori a regola d'arte.
5. L'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell'arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. L'appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in luoghi in cui non sarà possibile interrompere il transito veicolare pertanto dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilità per quanto riguarda il passaggio di persone e di veicoli. Sono pure a carico dello stesso:

- a. la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
  - b. la sorveglianza del cantiere anche in corso d'opera, con particolare riguardo durante la movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;
  - c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto quadro.
7. L'appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione dell'Appalto.

### **Articolo 11 - Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### **Articolo 12 - Direttore Tecnico, Rappresentante dell'appaltatore e domicilio**

1. Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
3. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o dei soggetti, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato per i soggetti sostituiti.
6. L'Appaltatore dovrà fornire indirizzo e-mail e fax oltre a numero telefonico del referente dell'appalto e/o del reperibile, e dovrà garantire l'accesso di maestranze e mezzi al territorio del Comune di Vimodrone, luogo delle prestazioni ordinate, entro massimo 30 minuti dall'ordinativo di intervento in emergenza.

### **Articolo 13 - Documenti di identificazione**

1. Per ciascun contratto applicativo l'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento identificativo come previsto dall'art. 36

bis, comma 3 della Legge 04/08/2006, n. 248, munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze;

2. Qualora l'Appaltatore subappaltasse parte dell'opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento identificativo;
3. Il documento d'identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo;
4. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo;
5. In caso d'inosservanza di cui al comma precedente si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni addetto sprovvisto di documentazione e verrà applicata a decorrere dal 2° (secondo) giorno successivo a quello dell'effettuazione del controllo fino all'esibizione dei documenti richiesti;
6. In caso d'inosservanza del precedente comma 4 per un periodo di oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato;

#### **Articolo 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Per ciascun contratto applicativo, nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

### **Articolo 15 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini**

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 03/06/1971, n. 1182.

## **CAPO III - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Articolo 16 - Subappalto**

1. Tutte le lavorazioni previste dai contratti applicativi, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di legge con particolare riferimento alla classificazione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito all'interno di ciascun contratto applicativo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
  - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui

al D.lgs. n. 159 del 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011; e. Verifica della regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità);

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, richiesta che dovrà essere inoltrata giorni 20 (venti) prima di dar corso ai lavori affidati in subappalto o in cottimo;
4. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi, tra i quali la mancata emissione del DURC in corso di validità da parte degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi; L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro: - 30 giorni dall'istanza di autorizzazione per subappalti di importo superiore ad € 100.000,00; - 15 giorni dall'istanza per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa (DURC in corso di validità)
5. Trascorsi questi termini, si forma il "silenzio-assenso" e l'autorizzazione si intende concessa anche senza un apposito provvedimento.
6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a. L'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
  - b. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c. Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
  - e. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, se previsti, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui sopra. È

fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

### Articolo 17 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante **non** provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda;

## CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

### Articolo 18 - Consegna e inizio dei lavori

1. Dopo avere sottoscritto il contratto dell'accordo quadro nei modi sopra indicati, la stazione appaltante potrà autorizzare l'esecuzione dei singoli contratti applicativi e la consegna dei lavori deve avvenire nei termini previsti dal contratto applicativo.
2. L'avvio del contratto applicativo sarà effettuato con un verbale di inizio lavori a cui farà seguito eventualmente l'emissione di specifici ordini di lavoro. In concomitanza con l'ultimazione dell'ultimo ordine di lavoro eseguito alla fine del contratto applicativo sarà redatto il verbale di ultimazione finale del contratto. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto di accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
4. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.

5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto applicativo, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice .Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune

## Articolo 19 - Modalità di esecuzione dei singoli contratti applicativi

1. Ogni singolo contratto applicativo sarà attuato attraverso ordini di lavoro emessi dalla Stazione appaltante
2. I lavori di che trattasi, relativi alle piattaforme stradali, camminamenti, parcheggi, etc, potranno essere distinti in tre categorie: ordinari, di pronto intervento, in emergenza
3. ORDINARI: Sono interventi per i quali non è richiesto il carattere di urgenza e che l'appaltatore può programmare (concordandoli con il Comune) e riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine, prima dell'inizio di ciascun Contratto Applicativo, potrà essere richiesto un Programma Operativo che, in relazione alle singole lavorazioni affidate, specifichi ove possibile ed individui il programma delle lavorazioni attenendosi alle priorità evidenziate dal Comune. La Direzione dei Lavori, d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di Programma Operativo; qualora questo non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento. La proposta approvata dalla Direzione dei Lavori sarà impegnativa per l'Appaltatore, che rispetterà i termini di avanzamento periodico stabilito nel programma operativo come con cordato ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di atti che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Programma lavori che verrà sottoscritto dall'appaltatore per accettazione Con cadenza mensile, a partire dalla data di inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del programma, ove previsto, con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee all'A.Q e al contratto;
  - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
  - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Comune, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le arre comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dal Comune o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'appaltatore;
  - d. per la necessità o l'opportunità di seguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e succ. modifiche

4. **PRONTO INTERVENTO:** Sono interventi che vengono richiesti dalla D.L. con carattere prioritario e di urgenza. L'ordine della stazione appaltante avviene in forma scritta via pec, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via pec o fax. L'inizio dei lavori deve aversi entro le ore 12,00 del giorno successivo alla comunicazione da parte della Stazione appaltante, della richiesta di intervento. L'appaltatore è tenuto a recarsi sul luogo delle lavorazioni con i mezzi e le maestranze necessarie entro il termine massimo di cui sopra.
5. **IN EMERGENZA:** Sono interventi ordinati da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento in ragione di specifiche necessità di emergenza. L'ordine della stazione appaltante avviene in forma scritta via pec, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via pec o fax. Tali interventi devono essere assicurati nei tempi più rapidi possibili e comunque entro 30 minuti dalla comunicazione.
6. A tal fine, per gli interventi di pronto intervento e in emergenza, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Comune i recapiti telefonici a cui far capo per tutti gli interventi 24 ore su 24 per tutta la durata dell'A. Q. e dei contratti applicativi comprese le giornate festive e prefestive. Non è ammesso l'impiego di segreteria telefonica. A questo proposito si rende indispensabile che l'Appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, entro 24 (ventiquattro) ore dalla conclusione dell' Accordo Quadro, il nominativo e il numero di telefono del proprio Direttore di Cantiere o di personale incaricato per gli interventi di pronto intervento e in emergenza. Non saranno ammesse carenze o periodi di vacanza per l'esecuzione di tali interventi che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento o in emergenza nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilità telefonica dovrà essere attiva ventiquattro ore al giorno per 365 giorni l'anno. Inoltre, per gli interventi di pronto intervento e in emergenza dovrà essere garantita la disponibilità minima di n. 1 (uno) operatore e l'attrezzatura necessaria all'intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia, entro i tempi sopra indicati. In ogni caso per l'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti applicativi l'appaltatore dovrà impiegare il personale con competenza tecnica adeguata alla natura dell'intervento richiesto
7. L'Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza applicazione di ulteriori, maggiori e diversi oneri di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.
8. L'Appaltatore con la firma del contratto applicativo, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevedibili e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme. Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di consegna del fascicolo certificazioni. L'Appaltatore si impegna a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi

## **Articolo 20 - Termini per l'ultimazione dei lavori, sospensioni e proroghe dei singoli contratti applicativi**

1. La scadenza di ogni singolo contratto applicativo sarà ivi indicata.
2. È possibile richiedere proroghe o sospensione dei lavori di un contratto applicativo per la parte inerente i lavori classificati come ordinari; le eventuali proroghe o sospensioni nell'ambito di un contratto applicativo non riguardano gli eventuali interventi richiesti con carattere di urgenza (*pronto intervento/emergenza*) per i quali l'appaltatore deve comunque sempre assicurare le prestazioni nei termini previsti.

3. Per l'eventuale concessione di sospensioni o proroghe sul contratto applicativo si applicano le disposizioni di cui al titolo V del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori dei contratti applicativi, o dei relativi ordini di servizio, procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio, o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale
4. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine previsto, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute motivate dal Direttore dei lavori (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine;
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
7. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
8. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
9. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al comma 3 costituisce rigetto della richiesta.
10. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 12 verbale sentito l'appaltatore; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere:
  11. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  12. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  13. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
14. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
15. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve

indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

16. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione;
17. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità: l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
18. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
19. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

## Articolo 21 - Penali in caso di ritardo

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore comporteranno l'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente capitolato e delle penali riportate nella tabella seguente:

<b>TABELLA INADEMPIENZE E RELATIVE PENALI</b>				
Descrizione	Tipo di non conformità (L=lieve, M=media, G=grave)	Penale in euro per ogni giorno o frazione (se specificato) di tempo di ritardo	Penale in euro per ogni inadempienza accertata	Note
Mancata comunicazione del recapito telefonico cellulare tramite il quale l'appaltatore può essere immediatamente contattato durante l'orario lavorativo	L	100 dalla richiesta della S.A.		
Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla sostituzione di personale entro 10 giorni dalla richiesta della DL	L	500		
Interruzione di un intervento urgente senza il ripristino delle condizioni di sicurezza	G		2000	La ditta sarà ritenuta responsabile oltre che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato

				derivato dalla sua condotta
Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non specializzate nel settore di intervento	G		1000	
Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei	G		1000	per ogni segnalazione da parte della DL
Ritardi nella elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi indicati nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro	L	50		
Ritardi nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La penale è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori oggetto di ripristino o nuova realizzazione
Ritardi nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza
Ritardi nella consegna elaborati riguardanti il "come	L	50		

costruito”, “fascicolo certificazioni” e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, nonché certificazioni materiali e impianti e qualunque altra documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori				
Mancata presentazione della documentazione di attestazione del rispetto dei requisiti minimi ambientali in relazione ai componenti edilizi installati.	M	10%		Percentuale calcolata sull’importo dei componenti edilizi posati, soggetti a specifiche tecniche CAM, di cui non sono state fornite le certificazioni.
Mancato rispetto delle specifiche tecniche del cantiere ai fini del rispetto dei requisiti minimi ambientali	M		1000	
Mancato rispetto delle norme di sicurezza ed igiene	G		1000	
Mancata installazione di segnalazioni di avviso e delimitazione di cantiere ovvero dell’area di intervento	G		500	
Qualsiasi inottemperanza alle disposizioni in tema di sicurezza previste dalla normativa in materia, dal PSC, dal POS, dal Contratto, dal CSA ovvero disposte CSE	G		1000	
Mancata fornitura dei materiali della campionatura	M		250	

quando formalmente richiesto dalla DL prima della posa in opera				
Mancata effettuazione della pulizia giornaliera di cantiere e comunque di tutti i luoghi di intervento	L		100	
Inquinamento ambientale (polveri, rumori, odori, ecc) che possa disturbare la normale attività all'interno dei locali gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, dalla Direzione Didattica dell'Istituto Comprensivo di Vimodrone o altri soggetti ai quali è stato concesso a vario titolo l'uso dal Comune ed qualora evitabile con una corretta metodologia di lavoro	G		500	
Mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, alle riunioni convocate dalla DL o dal coordinatore per la sicurezza	M		500	
Mancato rispetto delle prescrizioni in termini di gestione dei rifiuti	G		500	
Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati			200	
Per qualunque altra		100		

inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e allegati reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dalla SA per messa in mora dell'appaltatore				
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per <u>l'ultimazione</u> dei lavori		100		
In caso di ritardo nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro per gli interventi ordinari		100		
In caso di ritardo nei tempi stabiliti nella <u>ripresa</u> del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori		100		
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro per gli interventi di pronto intervento	G	150		La ditta sarà ritenuta responsabile oltre che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato da tale ritardo
In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro per gli interventi in emergenza	G	250		
Interruzione di un intervento urgente senza il ripristino	G		2000,00	La ditta sarà ritenuta responsabile oltre

delle condizioni di sicurezza				che penalmente anche civilmente per qualsivoglia danno causato derivato dalla sua condotta
Ritardi nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini indicati nell'ordine di lavoro (OdL)	L	20		
Ritardi nei tempi pattuiti nella ultimazione dei lavori riguardanti prestazioni integrative avviati con contratto applicativo o OdL, rispetto ai termini indicati negli elaborati progettuali	L	1‰		Percentuale calcolata sull'importo dei lavori oggetto della prestazione integrativa

2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel contratto applicativo ovvero negli Ordini di lavoro, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Il Comune potrà applicare al Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo di ciascun contratto applicativo. Qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
5. Qualora l'Appaltatore non adempia correttamente agli obblighi assunti con il presente contratto, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione, in danno dell'Appaltatore, degli interventi necessari.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

## Articolo 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Nell'ambito di ciascun contratto applicativo non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
2. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
3. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

4. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
5. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
6. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal capitolato generale d'appalto;
7. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
8. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante;
9. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori di cui all'articolo

### **Articolo 23 - Risoluzione dell'accordo e dei contratti applicativi per gravi inadempimenti, irregolarità e mancato rispetto dei termini**

1. Il Comune può procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi qualora il direttore dei lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali nell'ambito del contratto applicativo da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 108, comma 3, del Codice.
2. Si precisa che sarà ritenuto grave inadempimento dell'appaltatore, ai sensi del presente articolo, il verificarsi nell'arco temporale di un anno di inadempienze (oggetto di penali di cui al presente atto) in numero pari o superiori a 3 di quelle individuate come gravi nello svolgimento delle prestazioni previste in uno o più contratti applicativi; ai fini del presente conteggio n. 3 inadempienze medie, contestate nel medesimo arco temporale di un anno, si considereranno pari a n.1 inadempienza grave.
3. Fatto salvo il diritto di recesso dal contratto esercitabile ai sensi di legge dal Comune, lo stesso, senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, avrà diritto di risolvere l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e dell'art. 108 del Codice al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. mancata consegna dei lavori nell'ambito del contratto applicativo , per causa dell'Appaltatore;
  - b. mancato inizio dei lavori, da parte dell'Appaltatore, nell'ambito del contratto applicativo entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi;
  - c. mancata ripresa dei lavori protrattasi per più di 30 giorni rispetto alla data risultante dal verbale di ripresa dei lavori seguenti ad una sospensione nell'ambito del contratto applicativo;
  - d. l'applicazione di penali per un ammontare superiori al limite del 10% (dieci per cento) dell'intero ammontare netto contrattuale;
  - e. abbandono immotivato del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi;
  - f. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, dei piani di sicurezza, degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
  - g. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- h. mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni o delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli;
  - i. ulteriori casi specifici previsti dal presente CSA per fatturazione, codice di comportamento, prescrizioni relative ai subappalti, divieto di cessione del contratto, riservatezza, trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
  - j. violazione degli obblighi di cui alle normative sul collocamento, anche obbligatorio
  - k. violazione degli obblighi retributivi
  - l. presenza in cantiere di lavoratori non regolarmente assunti
  - m. proposta motivata del Coordinatore sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008
  - n. oltre 3 inadempimenti da parte dell'impresa appaltatrice agli obblighi di natura assistenziale, assicurativa o previdenziale derivanti dal rapporto di lavoro risultanti dal DURC.
4. Relativamente all'AQ sono considerate gravi, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 108 :
- a. la risoluzione di 2 o più contratti applicativi;
  - b. la mancata sottoscrizione di un contratto applicativo oltre il termine perentorio assegnato dal RUP.
5. Al verificarsi di uno degli eventi descritti dal presente articolo, l'Accordo Quadro e/o i relativi Contratti Applicativi si intenderanno risolti di diritto non appena il Comune avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r. oppure via PEC entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
6. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per gli eventi previsti dal presente articolo, il Comune si riserva di valutare quali eventuali contratti applicativi in essere al momento della risoluzione dovranno essere portati a compimento da parte dell'Appaltatore e ne darà comunicazione nell'avviso di cui al precedente paragrafo.
7. Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Comune, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti in capo al Comune dallo scioglimento dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi (ivi comprese le maggiori spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell'ammontare dei danni subiti dal Comune medesimo.
8. Il Comune, nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti Applicativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
9. Nei casi di risoluzione e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:
- a. ponendo a base del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori del contratto applicativo originario, eventualmente incrementato con atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
  - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dal contratto con l'Appaltatore inadempiente;
  - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario
10. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.
11. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il Comune avrà diritto al risarcimento di tutti i danni che provengano all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio

#### **Articolo 24 - Recesso**

1. Il Comune si riserva giusto quanto previsto dall'art. 109 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recedere l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione Lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso.
3. in ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata a.r. o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso del Contratto applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del c.c..

### **CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA**

#### **Articolo 25 - Anticipazione**

1. Ai sensi dell'art 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, sul valore stimato di ogni singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, da corrispondere su richiesta dell'appaltatore entro 15gg dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai sensi dell'art. 35 comma 18 Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50;

3. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti;
4. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano su richiesta dell'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile;
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.

## Articolo 26 - Contabilità e Pagamenti

1. Ai fini del presente accordo quadro e dei contratti applicativi, l'elenco prezzi è da intendersi costituito dai prezziari di riferimento, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi. Tutti gli obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel presente atto e nei documenti in esso richiamati si intendono remunerati e ricompresi nei prezzi unitari di cui sopra e non daranno luogo a corresponsione di remunerazioni aggiuntive;
2. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minime (CAM), anche se non specificatamente riportate nella voce
3. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo oggetto dei contratti applicativi saranno compensati a misura, secondo le indicazioni contenute nel contratto applicativo e/o nel successivo ordine di lavoro. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti in particolare il titolo IX del D.P.R. 207/2010
4. L'appaltatore fornisce per ciascun contratto applicativo ed eventuale successivo ordine di lavoro la contabilità riportante il numero progressivo dell'ordine, l'oggetto dell'ordine di lavoro, le date di inizio e di ultimazione, la descrizione delle lavorazioni distinte per singola voce del listino di riferimento, i prezzi unitari soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, le quantità e il costo. Il ribasso sarà applicato sul totale derivante dalla somma delle singole voci. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell'elenco prezzi unitari in mancanza di tali indicazioni sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
6. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere o l'utilizzo di materiali con caratteristiche superiori, non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente richiesti ed autorizzati dal direttore dei lavori.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

8. La contabilità dei lavori verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari, non comprensivi degli oneri della sicurezza, ove dovuti.
9. Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente per ogni contratto applicativo, ove dovuti, saranno contabilizzati in proporzione agli importi dei lavori degli stati d'avanzamento e dello stato finale.
10. Al fine dell'inserimento nei vari SAL o nel conto finale degli interventi, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti (fascicolo contabilità). A tal fine l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Direzione lavori entro 15 gg naturali e consecutivi dal termine del mese di riferimento, suddiviso in appositi fascicoli organizzati per contratti applicativi e/o ordini di lavoro che le raccolgano in modo organico e facilmente consultabile, tutte le certificazioni e la documentazione necessari a contabilizzare e verificare le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti.
11. In particolare dovrà consegnare, a costituire il **"fascicolo contabilità"**:
  - a. copia dei Documenti Di Trasporto, firmati per ricevuta da personale dipendente dell'appaltatore di tutta la merce consegnata a piè d'opera e da contabilizzarsi come sola fornitura. Tali Documenti di trasporto dovranno essere accompagnati ciascuno da un documento dell'appaltatore con l'indicazione del lavoro a cui sono destinati;
  - b. per ognuno dei lavori eseguiti a misura un report, completo del riferimento al contratto applicativo e/o all'Ordine di lavoro, delle misure sulla base dell'elenco prezzi computate al lordo del ribasso offerto ed al netto del ribasso offerto, di copia dei documenti di trasporto dei materiali utilizzati (diversi e separati da quelli componenti il DDT per la contabilizzazione a piè d'opera di cui ai punti precedenti);
  - c. un prospetto riepilogativo delle ditte esecutrici e subappaltatrici intervenute nel SAL di riferimento, completo del ruolo rivestito nell'appalto specifico (capogruppo, mandante, consorziato di capogruppo o di mandante, subappaltatore ecc.), periodo di intervento ed importo delle opere eseguite al prezzo di appalto ed anche, per i subappaltatori, al prezzo agli stessi riconosciuto;
12. La documentazione di cui sopra potrà essere presentata anche in forma diversa a discrezione della DL.
13. I materiali, le apparecchiature e gli impianti che, per norma di legge devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione, certificazione o da altra documentazione relativa al materiale, al prodotto e/o alla posa in opera **saranno contabilizzati, in mancanza delle suddette certificazioni, provvisoriamente in ragione del 60% del relativo importo; il restante 40 % verrà contabilizzato nel primo SAL utile successivo alla consegna di detto fascicolo, solamente a seguito della presentazione della prescritta documentazione di cui al "fascicolo certificazioni"**. La documentazione predisposta dovrà essere consegnata sia in formato cartaceo che digitale.
14. Alla documentazione contabile di ogni SAL dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione ordinata e corredata da check list di controllo da sottoporre alla verifica della Direzione Lavori:
  - a. prospetto con riportato l'elenco dei subappaltatori/cottimisti e subaffidatari che hanno operato nel periodo di riferimento del SAL,
  - b. per ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario le prestazioni svolte nel SAL, le quantità e gli importi nonché gli eventuali apprestamenti di sicurezza svolti dagli stessi, che saranno oggetto di corresponsione senza ribasso d'asta,
  - c. indicazione dell'ammontare degli importi eseguiti da ogni subappaltatore/cottimista e subaffidatario fino all'emissione del SAL e verifica delle somme residue rispetto agli importi autorizzati/comunicati;

- d. prospetto riepilogativo delle fatture quietanzate con in allegato le fatture stesse relative al SAL precedentemente liquidato, le fatture quietanzate dovranno corrispondere per importo prestazioni e sicurezza al prospetto di cui al punto precedente presentato in allegato al SAL precedente.
15. L'assenza della documentazione di cui sopra non consentirà al Direttore lavori e poi al RUP di sottoscrivere la documentazione contabile e il relativo certificato di pagamento; il conseguente ritardo nell'emissione della documentazione completa in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, sarà imputato imputabile esclusivamente all'Appaltatore
  16. Ritardi nella consegna del materiale di cui sopra (fascicolo contabilità) completo in tutte le sue parti determinerà conseguentemente ritardo nella emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento, imputabile esclusivamente a causa dell'appaltatore
  17. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell'eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.
  18. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.
  19. Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.
  20. L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori ed in ogni modo prima del collaudo, due copie dei disegni esecutivi ed elaborati (architettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli aggiornamenti intervenuti in corso d'opera nonché copia di tutta la documentazione su supporto informatico, con file di documentazione fotografica in formato .jpeg dello stato di fatto e dello stato post-lavori, files di disegni in formato .dwg (AUTOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc (Word) e .xls (Excel). L'onere relativo alla fornitura ed all'eventuale aggiornamento di cui sopra è compreso e compensato nei prezzi offerti di cui al precedente punto 1. Il format di elaborazione dei files farà riferimento alle prescrizioni indicate dalla Stazione Appaltante.
  21. Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli oneri di seguito indicati:
  22. tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
  23. tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente ACCORDO e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere oggetto dell'appalto complete a regola d'arte, funzionali e pronte per l'uso a cui sono destinate.
  24. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di esercizio delle attività delle sedi ove si svolgono i lavori interessati dall'accordo, e dall'esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa. L'impresa dovrà adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la

facoltà di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi legati all'operatività degli immobili interessati.

25. Gli oneri della sicurezza, ove previsti, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati e non saranno soggetti a ribasso.
26. Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall'applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Appaltatore; opere provvisoriale e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operatività degli immobili interessati e dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
27. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
28. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita di lavori stessi.
29. I prezzi unitari, così come risultanti dall'applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.
30. Restano a totale carico dell'Appaltatore:
31. le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
32. le spese per opere provvisoriale (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)
33. le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
34. le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
35. gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
36. gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di scarica, sia pubbliche che private;

37. tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
38. tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Accordo.

### **Articolo 27 - Pagamenti**

1. I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo per stato di avanzamento dei lavori.
2. Il corrispettivo spettante all'operatore, verrà corrisposto a stati di avanzamento mensili, eseguiti, contabilizzati e sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dei lavori della stazione appaltante e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
4. La stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.
5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
6. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata a misura.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all' acquisizione del DURC in forma telematica da parte del Comune e all' esibizione da parte dell' Appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
8. L'Appaltatore all' atto della firma dell' Accordo Quadro deve indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati all' Accordo Quadro. La cessazione o la decadenza dell' incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
9. Gli oneri della sicurezza, ove previsti, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati.
10. Il conto finale sarà redatto entro 60 giorni dalla data del relativo certificato di ultimazione lavori e sottoscritto dall'appaltatore entro 15 giorni dalla sua redazione.
11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, è pagata dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. Il pagamento della rata di saldo finale, a chiusura del contratto, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell' opera, ai sensi dell' articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
12. Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell' opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

### **Articolo 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Articolo 29 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Articolo 30 - Obblighi del subappaltatore/contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Vimodrone, identificato con il CIG xxxxxxxxxxxxxxxx assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. e all'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”;
2. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Vimodrone dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. L'impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa principale si impegna ad inviare copia del contratto stipulato con l'impresa principale al Comune di Vimodrone.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Articolo 31 - Valutazione dei lavori a misura**

1. Nell'ambito del contratto applicativo la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco di cui ai listini di riferimento; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni esecutivi eventualmente trasmessi nei singoli contratti applicativi se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi del listino di riferimento.
5. Gli oneri per la sicurezza, se dovuti, saranno liquidati ad ogni Ordine di pagamento in maniera proporzionale alle lavorazioni eseguite. Detto importo ai sensi delle normative vigenti non sarà assoggettato all'applicazione del ribasso contrattuale.

### **Articolo 32 - Valutazione dei lavori in economia (non previsti)**

1. Nell'ambito di ciascun contratto applicativo La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207.
2. Gli oneri per la sicurezza, se dovuti, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

## CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

### Articolo 33 - Cauzione e garanzia

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, per partecipare alla gara d'appalto, è richiesta al concorrente una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, secondo le modalità stabilite dal bando.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro; qualora l'aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale, secondo le modalità stabilite dal bando.
3. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, previa presentazione alla Stazione Appaltante della documentazione a comprova. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni di cui al suddetto comma non può determinare l'azzeramento della cauzione medesima.
4. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero è rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della Società/Compagnia che emette la polizza. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dell'inadempimento all'A.N.AC.
5. La cauzione a garanzia dell'esecuzione è prestata in favore dell'Amministrazione prima della stipula dell'Accordo Quadro.
6. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, Codice dei contratti, fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Applicativo.
7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Contratti Applicativi nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di nullaosta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori relativi ai Contratti Applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del contratto applicativo che termina per ultimo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei suddetti lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza

della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

9. Ai sensi dell'articolo 103, commi 1 e 2, del Codice, la cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse compresa la mancata sottoscrizione dei contratti applicativi. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.
10. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa **richiesta effettuata dall'.....**; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
11. L'incameramento delle garanzie avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
12. La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento di ogni danno allo stesso imputabile indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all'importo della cauzione.

#### **Articolo 34 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, ed ai sensi dell'art. 44 del Regolamento dei Contratti Comunale, l'appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto dell'Accordo quadro o del verbale di consegna anticipata, a depositare una apposita polizza Assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve indicare l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata per complessivi euro 425.000,00 come di seguito elencato:

- a. partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 315.000,00;
- b. partita 2) per le opere preesistenti: euro 100.000,00;
- c. partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 10.000,00;

ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore. Deve inoltre:

- a. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
  - b. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni) e deve:
- a. Prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
  - b. Prevedere la copertura dei danni biologici;
  - c. Prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.
5. La polizza deve prevedere l'espressa rinuncia del garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.
6. Le medesime garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.T.) dovranno tenere indenne da qualsiasi responsabilità il Comune. Per tutte le opere del presente Accordo Quadro, la suddetta polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché dei danni a terzi di cui alla sezione B del relativo schema tipo 2.3 di cui al DM 12/03/2004 n. 123 dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi dell'Accordo Quadro, nel contratto applicativo e/o nell'ordine di lavoro. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
8. In relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
9. In relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
10. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Articolo 35 - Accertamento della regolare esecuzione dei lavori**

1. Nell'ambito del contratto applicativo La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Stazione Appaltante. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun contratto correlato accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.
2. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'appaltatore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.
3. Qualora le giustificazioni dell'appaltatore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture
4. La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

### **Articolo 36 - Affidamento e contenuto dei singoli contratti applicativi**

1. Gli appalti basati sull'Accordo Quadro saranno aggiudicati in applicazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro.
2. La conclusione e sottoscrizione del contratto applicativo e l'inoltro degli ordini di lavoro con conseguente esecuzione degli stessi da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Articolo 37 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Si da atto che, considerati l'oggetto e la tipologia dell'Accordo Quadro, l'impossibilità di definire preventivamente nel numero e nella localizzazione gli interventi da eseguire in quanto legati alle necessità che verranno evidenziate dal Comune nell'arco di tempo previsto contrattualmente, l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singolo intervento, è stato redatto un Piano di Sicurezza e Coordinamento Generale contenete le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell'utenza. Ad ogni contratto di esecuzione applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato, se necessario, il Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo redatto dal Coordinatore della Sicurezza.

2. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di esecuzione applicativo e, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al RUP e al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato: un piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Contratto di esecuzione Applicativo, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro
5. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all'affidamento dei singoli eventuali contratti di esecuzione applicativi, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. n.81/2008, proposte di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro predisposto dal Comune sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
6. Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dal Comune, sarà mantenuta presso lo stesso Direttore dei Lavori per ogni singolo Contratto di esecuzione Applicativo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri

## **CAPO X - CONTROVERSIE, MANODOPERA**

### **Articolo 38 - Accordo bonario**

1. Nell'ambito del contratto applicativo Ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
4. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie

relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

6. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

### **Articolo 39 - Definizione delle controversie**

1. Fermo restando che l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di apposizione delle riserve l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 190 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.
3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

### **Articolo 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
2. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
3. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
4. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
5. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
6. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra;

il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

7. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
8. L'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento, impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale è dipendente, il nome, il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo. Ogni violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., è punita con un addebito di euro 200,00 (per ciascuna persona e per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.
9. L'appaltatore è obbligato a mantenere in cantiere, in posizione protetta e immediatamente accessibile, un registro delle presenze in cantiere, con sezioni giornaliere, sul quale sono annotati in tempo reale per ciascun accesso in cantiere del personale di cui al comma 4, nome e cognome, numero di matricola, ora di entrata e di uscita e, se trattasi di personale dipendente, datore di lavoro, di ciascun soggetto. Per il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori è indicata la qualificazione di tale personale estraneo. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P., è sanzionata ai sensi del comma 4.

## **CAPO XI - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Articolo 41 - Ultimazione dei lavori – Anticipata presa in consegna dell'opera**

1. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si darà atto mediante apposito verbale di ultimazione lavori.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna le opere anteriormente alle operazioni di collaudo. Si applica l'articolo 230 del D.P.R. n. 207/2010.
3. In particolare La stazione appaltante si riserva di prendere in uso anticipato, previa redazione di un verbale di constatazione, parte di opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.
4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
5. L'accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e

ai POS redatti dalle aziende per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.

6. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'Accordo Quadro, si darà atto, mediante "verbale di ultimazione generale", dell'avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati.

#### **Articolo 42 - Accertamento della regolare esecuzione**

1. Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'accordo.
2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun contratto applicativo, che darà diritto all'Appaltatore ad aver riconosciuto il pagamento a saldo di ciascun contratto applicativo.
3. Il collaudo tecnico amministrativo è demandato al Certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro i 90 giorni dall' emissione del Certificato di ultimazione dei lavori.
4. In mancanza del certificato di cui al comma precedente, l'Appaltatore non avrà diritto alcuno, né per partite provvisorie, acconti sui lavori, pagamenti parziali o qualunque altro tipo di compenso.

#### **Articolo 43 - Garanzie**

1. I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia stabilita dal presente capitolato, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione.
2. L'Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla data all'uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora la verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.
3. L'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.
4. In caso di non perfetta esecuzione dell'intervento o di difetti dei materiali, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per la stazione appaltante.

### **CAPO XII - NORME FINALI**

#### **Articolo 44 - Qualità e accettazione dei materiali in genere**

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nel presente accordo quadro devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'accordo quadro. Qualora l'Appaltatore non presenti la campionatura di tutti i materiali con schede tecniche appropriate entro i termini previsti, qualora altresì l'Appaltatore non presenti alla Direzione Lavori almeno tre campioni diversi e secondo le indicazioni della D.L., sarà ritenuto responsabile di grave negligenza.
5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

#### **Articolo 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Anche se non puntualmente descritte nella specifiche tecniche relative alle lavorazioni, sono a completo carico dell'Appaltatore tutte le opere necessarie alla conservazione del monumento in ogni suo particolare. In tale senso dovranno quindi essere previste: - tutte le opere (e relativi oneri) di protezione delle superfici, dei serramenti e dei manufatti adiacenti alle zone interessate dai lavori; - tutte le opere (e relativi oneri) relative ai fissaggi e consolidamenti preventivi delle zone limitrofe a quelle interessate alle lavorazioni al fine di prevenirne ogni possibile danneggiamento; Sono inoltre a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi indicati nel presente capitolato speciale d'Appalto, di cui al DPR 207/2010 nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
2. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, a perfetta regola d'arte. L'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei lavori, ed ha l'obbligo di richiedere tempestive disposizioni per i particolari che eventualmente non risultassero chiari da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere.
3. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.
4. Gli oneri relativi alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle vie di accesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli, delle persone addette ai lavori e di terzi.
5. La formazione di recinzione provvisoria di cantiere con tipologia approvata dalla D.L.; in particolare dovrà essere garantito durante i lavori la praticabilità e la protezione delle vie di accesso e di esodo con idonee recinzioni e protezioni approvate dalla D.L. e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
6. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

7. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico su tutte le opere e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
8. Il mantenimento delle vie di fuga e uscite, sgombrare da materiali di cantiere e qualsiasi altro oggetto, ed adottare ogni misura antincendio adeguata.
9. Tutte le misure, comprese quelle provvisoriale e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente alle persone e alle cose nella esecuzione dei singoli contratti applicativi; Il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
10. La protezione degli oggetti e delle cose che non è opportuno spostare dal luogo delle lavorazioni. Lo spostamento in luogo concordato con il Direttore dei Lavori ed il successivo ricollocamento in sito degli oggetti e delle cose per i quali risulta necessaria tale operazione;
11. La protezione e cautela delle parti oggetto dell'accordo quadro e non, come la protezione dei serramenti con l'uso di polietilene, teli, sughero, o pannelli, controllo della chiusura giornaliera delle finestre;
12. Lo sgombero dei materiali di rifiuto propri o lasciati da altre ditte con le modalità prescritte dalla legge. Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.
13. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi pubblici adiacenti le opere da eseguire.
14. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente accordo quadro, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
15. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
16. L'esecuzione di opere campione di qualsiasi categoria di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, entro i primi 20 giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
17. La fornitura e manutenzione, secondo le prescrizioni date dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore della sicurezza, se presente, delle necessarie segnalazioni notturne, antinfortunistiche, antincendio ecc. sia ad uso dei lavoratori che di terzi, nonché lo smontaggio e la rimessa in ripristino di quelle segnalazioni esistenti che risultassero temporaneamente improprie a causa della presenza del cantiere (es. segnalazione di percorsi di sicurezza provvisoriamente inagibili).
18. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, materiale di cancelleria, telefono e fax, computer con posta elettronica.

19. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
20. Lo sviluppo progettuale di dettaglio di tutti quei particolari costruttivi che il direttore dei lavori ritenesse necessario acquisire, da sottoporre alla sua approvazione.
21. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del materiale di scorta, in eccedenza alla quantità già prevista) del contratto d'appalto, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, nelle quantità previste 40 dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
22. La richiesta e l'ottenimento, a proprie spese, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti, diversi dalla Stazione appaltante, Consorzi, rogge, privati, Città Metropolitana, ITALGAS, ENEL, ASL, Telecom e altri eventuali, interessati direttamente o indirettamente ai lavori di tutti i permessi necessari; l'appaltatore inoltre è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere; è tenuto a richiedere ed a ottenere i permessi e gli altri atti di assenso aventi natura definitiva e in generale deve direttamente operare per gli allacciamenti, spostamenti, verifiche con gli Enti preposte ai sottoservizi. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutte le spese per occupazione di suolo pubblico necessarie alla formazione del cantiere.
23. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantito il libero accesso al cantiere dei preposti dall'Amministrazione Appaltante al controllo dei lavori, nonché del personale che collabora con la Direzione Lavori e alla Commissione sicurezza cantieri.
24. Gli oneri relativi ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di preparazione e di applicazione dei materiali idonei alle specifiche lavorazioni da eseguire;
25. Gli oneri relativi ai saggi per la calibratura degli strumenti e quelli per la sigillatura e protezione di eventuali aperture o di elementi circostanti non inclusi nell'operazione da eseguirsi;
26. La protezione delle zone circostanti le operazioni da eseguirsi che potrà richiedere anche l'applicazione e la rimozione di bendaggi protettivi; la pulitura ed il consolidamento della superficie sottostante e circostante;
27. Gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, alla lavorazione superficiale della stessa e alla pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, incluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate nei casi previsti nel presente C.S.A.;
28. Le assistenze murarie, i ripristini delle murature, eventuali staffaggi, ancoraggi, accessori ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte;
29. Il trattamento con materiali e colori a natura reversibile sul materiale originale di supporto o di preparazione agli strati finali;
30. Gli oneri relativi alla realizzazione di un sistema di raccolta delle acque di lavaggio, alla misurazione della conducibilità delle stesse ed alla spazzolatura dei sali solubili disciolti;
31. Gli oneri relativi alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali eccessi;
32. Gli oneri relativi al successivo controllo dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze dalla superficie del prodotto utilizzato.
33. Gli oneri relativi al progetto del ponteggio, ai sensi del D.lgs. 81/2008, corredato da relazione di calcolo (eseguita seguendo le istruzioni riportate nel libretto di autorizzazione relativo al ponteggio n utilizzo) e quanto necessario ai fini della corretta realizzazione. È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di posizionare gli ancoraggi dei ponteggi in corrispondenza delle fughe tra i mattoni componenti le murature a vista. In caso di dimostrata impossibilità nell'utilizzo di questa soluzione l'Appaltatore dovrà sottoporre soluzioni alternative alla D.L., che ne autorizzerà la realizzazione.

## Articolo 46 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
  - a. il giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore: • tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, • le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, • le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, • le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
  - b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori;
  - c. liste delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, a colori, eseguita con pellicola negativa e/o con fotocamere digitali, dovrà riprodurre in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria alla restituzione dell'intervento di restauro attraverso la produzione di disegni "as-built", relazioni e documentazione fotografica che documentino le lavorazioni eseguite ed il loro effetto.
4. Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore deve eseguire a proprio carico il rilievo delle reti impiantistiche e fognarie esistenti e produrre gli schemi dell'andamento degli scarichi fognari e delle acque bianche con i dettagli degli allacciamenti, il tutto da sottoporre alla D.L. per approvazione.
5. Nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, c. 1, del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori, si avrà la risoluzione di diritto del contratto con l'appaltatore o il concessionario e la revoca immediata dell'autorizzazione al sub-contratto;
6. Sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante gli affidamenti di sub-contratti che non possano classificarsi come subappalti, appartenenti alle seguenti categorie: • trasporto di materiale a discarica; • fornitura e/o trasporto terra; • fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; • fornitura e/o trasporto di bitume; • smaltimento di rifiuti; • noli a caldo e a freddo di macchinari; • forniture di ferro lavorato; • servizi di guardiania dei cantieri.
7. L'impresa aggiudicataria, le imprese subappaltatrici e ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento, si obbligano a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia e all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e alla Stazione Appaltante la formalizzazione di tale denuncia. L'inosservanza dell'impegno integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, consentendo alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto d'appalto;

8. E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria e all'eventuale subappaltatore di trasmettere, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori nonché entro due giorni in caso di modifiche successive, l'elenco nominativo del personale a qualsiasi titolo operante presso il cantiere. In caso di inottemperanza, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal vincolo contrattuale, previa comunicazione scritta.
9. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n° 136 e s.m.i.. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria Controparte (Subappaltatore / Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 47 - Codice Etico**

1. Si intendono espressamente richiamati ed incondizionatamente accettati dalle parti il Codice Etico degli Appalti Regionali approvato dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta n. IX/1644 del 04.05.2011 per quanto concerne ogni aspetto della procedura in oggetto.

#### **Articolo 48 - Disposizioni antimafia**

1. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni riguardanti la lotta e la prevenzione contro la delinquenza mafiosa e di altre forme di pericolosità sociale.
2. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui alle norme dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50.
3. L'Appaltatore ha l'obbligo di: -aggiornamento e coordinamento del piano della sicurezza; - presentare prima dell'inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, INPS, INAIL, Cassa Edile, ASL; presentare periodicamente, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva; -presentare prima dell'inizio dei lavori la lista del personale che dovrà operare nel cantiere, corredata da fotocopia di carta d'identità o documento equivalente, fotografia del personale al fine di dotare lo stesso di cartellino identificativo vidimato dall'Ente Appaltante; -registrare giornalmente la forza lavoro presente in cantiere al fine di permettere un celere controllo agli incaricati dell'Ente appaltante;
4. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alle verifiche di regolarità dei versamenti contributivi anche in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento.

#### **Articolo 49 - Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Qualora le lavorazioni comportino la costituzione di aperture temporanee dell'involucro dell'edificio tali da renderlo facilmente accessibile nelle ore notturne, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, l'appaltatore dovrà predisporre la custodia continuativa affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,50
3. L'appaltatore, qualora ne ricorrano i presupposti, deve predisporre ed esporre in sito n°2 esemplari di cartello indicatore, con le dimensioni minime di ml. 1,00 di base e ml. 2,00 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici. Il cartello dovrà essere esposto in prossimità dell'ingresso al cantiere in posizione ben visibile dal passaggio pubblico.

**Manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto  
intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne  
appartenenti al patrimonio comunale  
OPERE STRADALI**

**D.U.V.R.I.**

**INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE  
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**

(Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.)

**SOMMARIO:**

1. PREMESSA
2. ESAME DETTATO LEGISLATIVO
3. PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE DITTE AFFIDATARIE
4. DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO
  - 4.1 Individuazione dei fattori di rischio
  - 4.2 Pericoli riferibili all'area di lavoro
  - 4.3 Pericoli originati dall'affidatario
5. DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE
6. ATTIVITA' IN AFFIDAMENTO
  - 6.1. Dati identificativi impresa affidataria
  - 6.2. Figure e Responsabili
  - 6.3. Personale dell'Impresa
  - 6.4. Descrizione attività in affidamento
    - 6.4.1. Descrizione delle attività svolte
    - 6.4.2. Tipologia macchine/attrezzature impiegate
    - 6.4.3. Tipologia sostanze/prodotti utilizzati
7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
  - 7.1 Zone/attività interessate da possibili interferenze
  - 7.2 Rischi residui
  - 7.3 Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare
8. NOTIZIE FORNITE ALL'AFFIDATARIO
9. COSTI DELLA SICUREZZA - STIMA
10. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA
11. FIRME APPROVAZIONE

## **1. PREMESSA**

Nella predisposizione dei contratti d'appalto e contratti d'opera come pure negli ordini per la fornitura di macchinari, impianti, attrezzature, prodotti ecc. è indispensabile che il committente preveda l'inserimento di tutte le clausole che derivano dalle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Le più recenti leggi impongono uno stretto collegamento tra committente ed affidatario o fornitore affinché non vengano a crearsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori.

Sarà, quindi, compito del committente provvedere affinché, secondo i casi:

- non si creino interferenze tra diverse attività, tali da pregiudicare la sicurezza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza di specifiche disposizioni di sicurezza esistenti nell'ambiente di lavoro;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle caratteristiche degli ambienti di lavoro, degli impianti e delle strutture, dei prodotti o sostanze presenti;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle specifiche disposizioni per le situazioni di emergenza;
- non si creino condizioni di pericolo a causa della inesperienza dei lavoratori dell'affidatario;
- non si creino condizioni di pericolo a causa delle attrezzature di lavoro o prodotti dell'affidatario.

## **2. ESAME DETTATO LEGISLATIVO (\*)**

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa affidataria o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa affidataria o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta affidataria dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta affidataria dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

### **Sospensione dei Lavori**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Affidatario.

### **Stima dei costi della sicurezza**

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle attività previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'affidatario mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti nonché in D.P.I. necessari in riferimento alle attività appaltate;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento delle attività che potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l'organizzazione e lo svolgimento delle singole attività e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza significativamente connessi alle singole organizzazioni aziendali.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa affidataria o subaffidataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

(\*) ISPESL - Linee guida

### **3. PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE DITTE AFFIDATARIE**

Tutte le attività affidate dal Comune di Vimodrone all'Affidatario dovranno essere eseguite nell'ottemperanza di tutti gli obblighi di legge nonché secondo quanto espressamente richiamato e prescritto dalla specifica in oggetto e precisamente:

1) L'Affidatario assume la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa degli ordini affidati, nei riguardi della Committente e dovrà disporre autonomamente del personale dipendente, dei mezzi tecnici e dell'organizzazione del personale dipendente, necessaria per eseguire a regola d'arte i predetti lavori ed assume la piena responsabilità dell'operato dei propri dipendenti sia tecnicamente che civilmente e penalmente, salvo eventuali variazioni.

2) L'Affidatario in particolare:

a) dovrà possedere in proprio le attrezzature, i macchinari, i mezzi, gli utensili, gli accessori ecc. di uso comune adatti e necessari all'esecuzione delle attività oggetto degli ordini affidati; le suddette attrezzature e macchinari dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e mantenute in buono stato di efficienza;

b) dovrà adottare tutte le predisposizioni, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare il verificarsi di incidenti o infortuni sia durante l'esecuzione degli ordinativi che nelle operazioni accessorie quali quelle inerenti al trasporto, alla consegna, ecc. ;

c) dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le norme di legge e riconoscere di Sua esclusiva competenza l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

d) qualora, ad integrazione della propria attrezzatura, l'Affidatario usi impianti e mezzi di lavoro particolari del Committente, il loro uso, in comodato, deve essere preventivamente autorizzato ed implica il riconoscimento, senza riserve, del buono stato funzionale e della corrispondenza alle norme antinfortunistiche;

e) dovrà provvedere per tutto il proprio personale adibito alle attività oggetto degli ordini affidati e per tutto il periodo per il quale esso è adibito, alle forme di previdenza ed assicurazione d'obbligo per la specifica attività di cui agli ordini affidati (assicurazioni INPS, INAIL, Assistenza malattie professionali, ecc.) e ad osservare le disposizioni in materia di legislazione del lavoro;

- f) dovrà naturalmente corrispondere al proprio personale dipendente un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per le categorie di appartenenza e per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- g) dovrà impiegare personale adatto, capace e in numero sufficiente in relazione ai lavori da eseguire di volta in volta ed ai termini di consegna. Detto personale dovrà eseguire i lavori sotto la sovrintendenza diretta ed assoluta di un Direttore Tecnico nominato;
- h) dovrà predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza del lavoro da eseguire;
- i) dovrà dare comunicazione scritta alla Committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, nel corso dei lavori oggetto dell'appalto, precisando circostanze e cause;
- l) dovrà notificare preventivamente, entro e non oltre il giorno d'inizio previsto dei lavori, il nominativo e la qualifica del personale che intenderà impiegare nella esecuzione dei lavori assegnatigli;
- m) dovrà osservare le disposizioni particolari emanate dal Committente e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche di Progetto e impartite dal D.E.C. ;
- n) dovrà fornire ai propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed operazioni effettuate e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale;
- o) dichiarerà di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni inerenti i luoghi di lavoro, gli accessi ai medesimi e di ogni altra condizione che possa riguardare l'esecuzione degli ordinativi e dichiara altresì di conoscere, di essere stato reso edotto di tutti i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro e di impegnarsi di portare a conoscenza dei propri dipendenti i suddetti rischi;
- p) dichiarerà di aver preso visione e di essere edotto che all'interno delle aree e spazi in gestione esistono zone di lavoro ad elevato rischio d'incendio ove è assolutamente proibito eseguire lavorazioni od utilizzare attrezzature che possano provocare incendi. In prossimità di dette zone è "ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE";
- q) dovrà evitare che, nelle aree e negli spazi in gestione in cui è installato un impianto automatico di rilevazione e spegnimento incendi che è sempre attivo, tutte le tubazioni relative al suddetto impianto vengano utilizzate per scopi impropri, quali sostentamento per carichi di qualsiasi entità o supporto per lavorazioni. L'impianto automatico di rilievo e spegnimento incendi potrà essere disattivato solo per manutenzione. Tale operazione potrà essere eseguita solo ed esclusivamente dal personale autorizzato. Durante i periodi in cui l'impianto risulterà disattivato la Committente si farà obbligo di informare il personale delle ditte Appaltatrici nelle forme e nei mezzi più idonei e pertanto dovranno essere assolutamente evitate lavorazioni che possano comportare il minimo rischio d'incendio;
- r) dovrà vietare al proprio personale di accedere ad aree non interessate dalle attività oggetto dell'appalto.

#### 4. DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO

Nel presente documento si è fatto riferimento alle seguenti definizioni:

**pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni.

**rischio:** probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

**rischio residuo:** rischio che può comunque rimanere anche dopo l'attuazione di una o più misure di riduzione.

**valutazione del rischio:**

procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

##### 4.1 Individuazione dei fattori di rischio

Il processo valutativo si sviluppa nell'individuazione dei fattori di rischio attribuibili al Committente, ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attività svolte presso l'area oggetto dei lavori in appalto (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

Segue l'individuazione dei possibili fattori di rischio originati dalle attività dell'Affidatario con ricadute sul personale appartenente al Committente (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo assente).

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli riferibili ad elementi strutturali
- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
- Pericoli per la salute
- Pericoli di incendio/esplosione
- Altri pericoli eventuali

#### 4.2 Pericoli riferibili all'area di lavoro

##### Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	X		
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	X		
Superfici ad alta temperatura		X	
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	X		
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, ecc.)		X	
Spazi ristretti	X		
Caduta oggetti/materiali dall'alto		X	
Microclima (temperatura, umidità, ventilazione particolari)		X	
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva)		X	

##### Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione	X		
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni, ecc.)	X		
Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, ecc.)	X		
Impianti automatici in funzione		X	
Macchine con organi in movimento	X		
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)	X		
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (carroponte, gru, ecc.)		X	
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, carrelli, ecc.)	X		

##### Pericoli per la salute

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)		X	
Agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	
Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse		X	
Agenti cancerogeni, mutageni		X	
Agenti biologici		X	
Rumore	X		
Vibrazioni meccaniche	X		
Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		X	
Fonti di emissione di campi elettromagnetici		X	
Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette		X	
Fonti di emissione di raggi infrarossi		X	

**Pericoli di incendio/esplosione**

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Materiali combustibili		X	
Sostanze infiammabili	X		
Materiali o sostanze esplosive		X	
Presenza fiamme libere		X	

Altri pericoli \_\_\_\_\_

**4.3 Pericoli originati dall'affidatario****Pericoli riferibili ad elementi strutturali**

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, ecc.)	X		
Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.)	X		
Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso	X		
Impedimento lungo i percorsi di transito		X	
Caduta oggetti/materiali dall'alto		X	

**Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine**

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Utilizzo apparecchiature elettriche	X		
Utilizzo apparecchiature a gas (saldatura, ecc.)	X		
Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)	X		
Utilizzo ponteggi, scale portatili	X		
Utilizzo macchine con organi in movimento	X		
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.)	X		
Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)	X		
Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)	X		

**Pericoli per la salute**

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)	X		
Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)		X	
Produzione fumi, polveri e/o fibre aerodisperse	X		
Impiego agenti cancerogeni, mutageni	X		
Impiego agenti biologici	X		
Emissione rumore	X		
Origine vibrazioni meccaniche	X		
Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)		X	
Emissione campi elettromagnetici		X	
Emissione radiazioni ultraviolette		X	
Emissione raggi infrarossi		X	

## Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio	SI	NO	Note
Impiego materiali combustibili	X		
Impiego sostanze infiammabili	X		
Impiego materiali o sostanze esplosive		X	
Impiego fiamme libere		X	

Altri pericoli \_\_\_\_\_

### 5. DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE

Denominazione Comune di Vimodrone (MI) Servizio OO.PP. - Patrimonio

Responsabile del Settore OO.PP e Patrimonio Arch. Carlo Tenconi

Datore di Lavoro Arch. Carlo Tenconi

R.S.P.P. uffici comunali (esterno) sig. Andrea Pannese

Medico competente dipendenti sede municipale dr. Umberto Visconti

R.L.S. dipendenti comunali Lorenzo Viezzoli (Settore Polizia Locale)

Tipo di attività Amministrazione Comunale

Indirizzo Via Cesare Battisti, 56 - 20090 Vimodrone (MI)

Part. IVA e Cod. Fisc. C.F. 07430220157 - P.I. 00858950967

Telefono 02/250771

Fax 02/2500316

URL <http://www.comune.vimodrone.milano.it>

PEC [comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it)

### 6. ATTIVITÀ IN APPALTO

#### 1. Dati identificativi impresa affidataria

- Denominazione MI.CO.BIT SRL
- Indirizzo via Monte Bianco 4 MONZA
- Ruolo
- Ragione sociale SRL
- Legale Rappresentante Placenti Stefania
- Part. IVA e Cod. Fisc. 08629410963
- Telefono 039 5780227
- Fax 039 5780228
- URL
- PEC [micobit@legalmail.it](mailto:micobit@legalmail.it)
- Posizione CCIAA 08629410963
- Posizione INPS 4980752913-4984042249
- Posizione Cassa Edile 37918
- Posizione INAIL 1488456

#### 2. Figure e Responsabili

- Datore di lavoro Placenti Stefania
- Direttore Tecnico Grignola Cristian
- Medico competente Dott. Benedetto Pietro
- Addetti antincendio Grignola Cristian
- Addetti pronto soccorso Grignola Cristian
- R.S.P.P. Placenti Stefania
- R.L.S. Sifo Vincenzo

### 6.3. Personale dell'Impresa

Matricola Nominativo Mansione .....

### 6.4. Descrizione attività in affidamento

**Oggetto dell'appalto: MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI IMMOBILI, IMPIANTI, PERTINENZE E AREE ESTERNE APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE - OPERE STRADALI**

**Arce interessate dai lavori:** arce stradali comprensive di marciapiedi, piazze, viali; segnaletica orizzontale e segnaletica verticale; targhe viarie/toponomastica

**Durata:** 36 (trentasei) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto

**Orario di svolgimento delle attività ordinate:** otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, in altri orari solo per reperibilità e/o interventi concordati con la DL.

**Numero di lavoratori impiegati:** il numero necessario al rispetto dei periodi espressi dal D.L. sottoscritto con eventuali modifiche proposte dall'affidatario ed accettate dal D.L.

#### 6.4.1. Descrizione delle attività svolte

Manutenzione ordinaria delle arce stradali e della segnaletica stradale orizzontale e verticale (compresa la toponomastica comunale) sull'intera rete viaria del territorio di Vimodrone.

Tali prestazioni sono da riferirsi ai beni immobili del Comune o nella sua disponibilità, alle relative pertinenze, alle aree comunali o di uso pubblico, agli edifici in uso al Comune.

Note: \_\_\_\_\_

#### 6.4.2. Tipologia macchine/attrezzature impiegate

- Utensili manuali (martello, cacciavite, pinze, badile, ecc.)
- Attrezzature portatili a batteria (trapano, avvitatore, ecc.)
- Attrezzature portatili alimentate da corrente elettrica (trapano, avvitatore, mola smeriglio, seghetto, demolitore, ecc.)
- Attrezzature alimentate da compressore pneumatico (demolitore, ecc.)
- Compressore
- Generatore di corrente
- Attrezzature manuali per la manutenzione del verde
- Attrezzature portatili per la manutenzione del verde (motosega, decespugliatore, rasasiepe, ecc.)
- Macchine per la manutenzione del verde (rasaerba, cippatrice, trattorino, ecc.)
- Scala portatile
- Trabattello
- Impalcatura fissa
- Apparecchi di sollevamento materiali (gru, verricello, ecc.)
- Ponte sollevabile
- Autogru con cestello elevatore
- Cannello a gas
- Saldatrice ossiacetilenica
- Saldatrice elettrica
- Automezzi, autocarri
- Altro

Note: \_\_\_\_\_

#### 6.4.3. Tipologia sostanze/prodotti utilizzati

- Prodotti per la pulizia generici
- Prodotti per la pulizia specifici (ipoclorito di sodio, acido muriatico, ecc.)
- Colle a base solvente
- Colle viniliche
- Lubrificanti
- Altro

Note: devono essere a disposizione le schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati

## **7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI**

Per la valutazione dei rischi in oggetto il Comune di Vimodrone ha provveduto come segue:

- è stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti dell'Ente Committente e dell'Impresa Affidataria presso le zone interessate dai lavori in appalto.
- sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine, apparecchiature, impianti, ecc.;
- sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall'analisi dei rischi, l'Ente ha predisposto un riesame generale della situazione aziendale del sistema sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di causare il rischio ed il conseguente danno;
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati della valutazione dei rischi.

### **7.1 Zone/attività interessate da possibili interferenze**

E' la parte nodale del presente documento di valutazione, ove si individua se e come il personale del committente e quello dell'Affidatario possano causare reciprocamente situazioni di rischio. Una volta individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilità di accadimento e l'entità dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti più opportuni. L'attività da svolgersi verrà organizzata il più possibile con orari diversificati in modo tale che presso le zone interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito degli addetti, non vi siano interferenze di alcun tipo tra il personale dipendente dell'ente appaltante, personale dei sottoservizi ivi presenti o di ditte manutentive che eseguono attività per terzi, oltre alla presenza di utenti della strada e quello dell'Impresa Affidataria.

### **7.2 Rischi residui**

In base all'indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti rischi residui:

- Scivolamento, inciampamento
- Contatto con elementi pericolosi
- Caduta verso il basso
- Caduta oggetti dall'alto
- Contatto con elementi in tensione elettrica
- Contatto con elementi in temperatura
- Proiezione materiali
- Coinvolgimento in organi meccanici
- Investimento da mezzi in manovra
- Esposizione a sostanze chimiche pericolose
- Esposizione a sostanze cancerogene
- Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi
- Esposizione a rumore
- Esposizione a campi elettromagnetici
- Esposizione a radiazioni luminose (saldatura)
- Incendio/esplosione
- Altro: ...

Note: \_\_\_\_\_

### **7.3 Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare**

Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso le strutture.

Le zone che possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente delimitate.

I rischi residui saranno evidenziati tramite appropriata segnaletica eventualmente integrativa di quella già adottata presso i luoghi di lavoro.

Tutti i lavoratori interessati dai rischi residui evidenziati saranno dotati dei necessari DPI, adeguati alle loro esigenze e conformi alla vigente normativa.

Il personale dell'Ente Committente e dell'Impresa Affidataria verrà adeguatamente informato e formato in merito agli interventi di sicurezza concordati ed adottati.

I preposti dell'Ente Committente e dell'Impresa Affidataria provvederanno, ognuno per le attività di propria competenza, a verificare il rispetto degli interventi di sicurezza concordati ed adottati.

Il Committente e l'Impresa Affidataria si impegnano a rivedere la presente valutazione dei rischi qualora subentrino variazioni che ne modifichino il contenuto.

#### **INOLTRE**

Presso le strutture predette, in quanto di proprietà del Comune di Vimodrone, sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto eseguite da personale del Comune di Vimodrone o di terzi;
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisorie di proprietà del Comune di Vimodrone; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati di volta in volta dal referente per la sicurezza della struttura;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal referente per la sicurezza della struttura con apposito permesso;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente concordato con il referente per la sicurezza della struttura;
- divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumare, in particolare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; i lavori a fiamma sono soggetti a preventiva autorizzazione del referente per la sicurezza della struttura, sentito, se del caso, il Referente d'Area per la Sicurezza;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale del Comune e di terzi e di quello dell'aggiudicataria stessa;
- divieto - sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicataria - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto - sia per il personale del Comune che per quello dell'aggiudicataria - di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale del Comune, di quello dell'aggiudicataria stessa e di terzi;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque in caso di emergenza il personale dell'aggiudicatario deve seguire le indicazioni anche verbali del personale addetto alle emergenze in quella sede;
- obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell'affidatario, fotografia, numero di matricola identificativo dell'addetto.

In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di comportamento, l'aggiudicatario si atterrà alle stesse anche presso strutture non gestite direttamente dal Comune di Vimodrone, salvo diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; sarà sua cura inoltre attenersi a regole specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove verrà eseguito il presente appalto.

#### **Misure di sicurezza da adottare da parte del personale comunale.**

Il personale comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualora dovesse intervenire nelle aree dove viene data esecuzione a presente appalto, non inizierà i propri lavori se prima il personale dell'aggiudicatario non avrà terminato i suoi e si sarà allontanato dalla zona interessata.

Lo stesso, qualora dovesse prestare assistenza al personale dell'aggiudicatario, si limiterà a dare le indicazioni più opportune, a facilitare il personale dell'aggiudicatario nel raggiungere le varie aree e nell'aprire/chiudere le porte degli stessi.

Durante queste operazioni, se dovesse esser necessaria la sua presenza, rimarrà preferibilmente nel corridoio antistante le stanze/uffici/locali interessati e comunque non entrerà negli stessi.

### **8. NOTIZIE FORNITE ALL'AFFIDATARIO**

Zone di parcheggio/deposito materiali *Aree oggetto della manutenzione.*

Percorsi per raggiungere il luogo del lavoro *Direttamente da strade pubbliche.*

Punti di alimentazione idrica *Ove esistenti, verranno segnalati in fase di sopralluogo.*

Ubicazione servizi igienici *Strutture pubbliche ubicate nei paraggi delle aree interessate dagli interventi*

Procedure di emergenza adottate *Le aree interessate dai lavori dovranno essere delimitate con idonee transenne e segnaletica.*

### **9. COSTI DELLA SICUREZZA - STIMA**

L'importo dei lavori, pari ad euro 720.000,00 oltre IVA, è comprensivo degli oneri interni della sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché degli oneri esterni per la sicurezza che saranno specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi.

### **10. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA**

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali e negli spazi aperti del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per **Emergenza** si intende qualsiasi situazione anomala che: **ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno** quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc..

#### **Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE**

##### Misure di Prevenzione e Protezione:

All'interno o nelle vicinanze delle aree comunali in gestione è previsto un adeguato numero di idranti e/o attacchi antincendio in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell'area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero unico di chiamata per l'emergenza è: 112

Vostro comportamento di sicurezza:

- In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con le attrezzature in vs. possesso o nei mezzi d'opera in uso al momento senza correre rischi.
- Qualora non riusciate a spegnerlo cercate limitarne la portata, quindi:
- Date l'allarme e fate sfollare le aree secondo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma.
- Avvertite numero unico di chiamata per l'emergenza
- Togliete la corrente da eventuali quadri elettrici presenti.

- Attendete l'arrivo dei pompieri e spiegate l'evento.

**Emergenza PRONTO SOCCORSO**

Misure di Prevenzione e Protezione:

L'Esecutrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.

Vostro comportamento di sicurezza:

- Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03.
- Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
- Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare numero unico di chiamata per l'emergenza

**11. FIRME PER APPROVAZIONE**

Figure Nominativo Firma

Datore di Lavoro/Committente

Responsabile del Procedimento

MICO.BIT. S.r.l.  
Rag. Stefania  
Amministratore Unico

*Albani*





**Comune di VIMODRONE**  
Città Metropolitana di MILANO

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale.

**COMMITTENTE:** Comune di Vimodrone

Vimodrone (MI), 08/05/2018

**IL TECNICO**  
Arch. Carlo TENCONI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1C.02.050.00 30.b	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore maggiore di 50 cm <b>euro (nove/54)</b>	m³	9,54
Nr. 2 1C.04.150.00 10.b	Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza - C28/35 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3 <b>euro (centoventisette/88)</b>	m³	127,88
Nr. 3 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C <b>euro (uno/21)</b>	kg	1,21
Nr. 4 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature <b>euro (uno/12)</b>	kg	1,12
Nr. 5 1C.12.470.00 10.b	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompreso, in opera, compresa fondazione e rinfiaccio in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm <b>euro (trentasei/50)</b>	m	36,50
Nr. 6 1C.12.610.01 30.b	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletta in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 105 circa <b>euro (novanta/52)</b>	cad	90,52
Nr. 7 1C.16.100.00 40.a	Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni: - spessore 60 mm <b>euro (ventidue/86)</b>	m²	22,86
Nr. 8 1U.04.010.00 10.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale <b>euro (zero/57)</b>	m²	0,57
Nr. 9 1U.04.010.00 10.c	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - sovrapprezzo per ogni cm in più eccedente i primi 6 cm, in sede stradale e/o in sede tram <b>euro (zero/08)</b>	m² x cm	0,08
Nr. 10 1U.04.020.01 00.a	Rimozione, in zona periferica, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - in sede stradale <b>euro (tredici/06)</b>	m²	13,06
Nr. 11 1U.04.120.00 10.b	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 10 cm <b>euro (nove/82)</b>	m²	9,82
Nr. 12 1U.04.120.03 00.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm <b>euro (quattro/32)</b>	m²	4,32
Nr. 13 1U.04.120.03 00.e	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 60 mm <b>euro (sette/95)</b>	m <sup>2</sup>	7,95
Nr. 14 1U.04.130.00 20.b	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera <b>euro (uno/45)</b>	m <sup>2</sup> x cm	1,45
Nr. 15 1U.04.140.00 20.d	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ±0,03 m <sup>3</sup> /ml; <b>euro (trentanove/80)</b>	m	39,80
Nr. 16 1U.04.140.00 60.b	Fornitura e posa di risolve in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. - dimensioni 50 x 50 cm <b>euro (centoventi/01)</b>	cad	120,01
Nr. 17 1U.04.140.00 70	Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. <b>euro (centoottantanove/38)</b>	m <sup>2</sup>	189,38
Nr. 18 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m <sup>3</sup> /ml; <b>euro (diciannove/67)</b>	m	19,67
Nr. 19 1U.04.150.00 10.b	Fornitura e posa di scivolo per abbattimento barriere architettoniche costituito da elementi prefabbricati. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno, i raccordi e ripristini delle pavimentazioni adiacenti; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipo trapezoidale in quattro elementi, in cemento colore bianco <b>euro (seicentocinquantaotto/88)</b>	cad	658,88
Nr. 20 1U.04.170.00 40.e	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg <b>euro (centoventi/52)</b>	cad	120,52
Nr. 21 1U.04.180.00 90.a	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa sferoidale, complete di telaio in acciaio saldato, classe C250, con bloccaggio degli elementi a mezzo di barra elastica, lunghezza 750 mm, spessore griglia 30 mm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto e valutato a parte, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - larghezza 200 mm, luce 150 mm <b>euro (settantasette/89)</b>	cad	77,89
Nr. 22 1U.04.450.00 10	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica <b>euro (sessantaquattro/61)</b>	cad	64,61
Nr. 23 2U.04.410.00 30.a	Rappezzatura provvisoria di manti in sede stradale e su marciapiedi con conglomerato bituminoso plastico. Compresa fornitura del conglomerato, trasporti, sbarramenti, segnaletica, rifilamenti, stesa e costipazione, raccolta dei detriti e pulizia. Conglomerato bituminoso: a) normali prestazioni <b>euro (diciannove/48)</b>	m <sup>2</sup>	19,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><b><u>NOTE</u></b></p> <p>I PREZZI UTILIZZATI SONO DERIVATI DAL LISTINO PREZZI DEL COMUNE DI MILANO 2017 E SONO AL LORDO DEL 13,5 % DI SPESE GENERALI SUI COSTI ELEMENTARI E DEL 10 % DI UTILI DI IMPRESA.</p> <p>Vimodrone (MI), 08/05/2018</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Arch. Carlo TENCONI</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Collaboratore Tecnico</b> Geom. Sabato PETRONE</p>		



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

RELAZIONE TECNICA E GENERALE

**ACCORDO QUADRO OPERE STRADALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA, STRAORDINARIA, INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGLI  
IMMOBILI, IMPIANTI, PERTINENZE E AREE ESTERNE APPARTENENTI AL  
PATRIMONIO COMUNALE**

Il Tecnico  
Arch. Carlo Tenconi

*\*Maggio 2018\**

*Rev 01*

---

**RELAZIONE TECNICA E GENERALE**

**Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale**

## 1. Premessa e obiettivo dell'Accordo Quadro

Il Comune di Vimodrone con il presente accordo quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.), esperito ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, si prefigge di raggiungere principalmente i seguenti obiettivi:

- eseguire i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale al fine del mantenimento in sicurezza, funzionalità e decoro;
- ridurre i costi legati alla manutenzione e gestione di impianti e strutture, nell'ambito di un concetto di "miglioramento continuo"

Con la stipula dell'A.Q., l'impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune di Vimodrone a fornire, quando richieste, le prestazioni come definite nel capitolato d'oneri.

I lavori di che trattasi potranno essere distinti in tre categorie: ordinari, di pronto intervento, in emergenza

ORDINARI : Sono interventi per i quali non è richiesto il carattere di urgenza e che l'appaltatore può programmare (concordandoli con il Comune) e riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

PRONTO INTERVENTO: Sono interventi che vengono richiesti dalla D.L. con carattere prioritario e di urgenza. L'ordine della stazione appaltante avviene in forma scritta via pec, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via pec o fax. L'inizio dei lavori deve aversi entro le ore 12,00 del giorno successivo alla comunicazione da parte della Stazione appaltante, della richiesta di intervento. L'appaltatore è tenuto a recarsi sul luogo delle lavorazioni con i mezzi e le maestranze necessarie entro il termine massimo di cui sopra.

IN EMERGENZA. Sono interventi ordinati da parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento in ragione di specifiche necessità di emergenza. L'ordine della stazione appaltante avviene in forma scritta via pec, fax o verbale (semplice comunicazione telefonica) e confermati successivamente da ordine scritto via pec o fax. Tali interventi devono essere assicurati nei tempi più rapidi possibili e comunque entro 30 minuti dalla comunicazione.

Il Comune utilizza l'A.Q. mediante contratti applicativi che indicheranno in dettaglio l'oggetto della prestazione ordinata e saranno attivati secondo l'iter procedurale riportato nel capitolato d'oneri.

Le prestazioni saranno contabilizzate a "misura" in base ai prezzi unitari indicati nei seguenti documenti:

- a. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano - Edizione 2017 Vol. 1.1 – OPERE COMPIUTE – CIVILI E URBANIZZAZIONI;
- b. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano - Edizione 2017 Vol. 1.2 – OPERE COMPIUTE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI;
- c. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 Vol. 2.1 – COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – CIVILE ED URBANIZZAZIONI;
- d. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 Vol. 2.2 – COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE – IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI;

---

### RELAZIONE TECNICA E GENERALE

Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale

- e. Listino Prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Milano – Edizione 2017 SPECIFICHE TECNICHE CON INTEGRAZIONI” e successivi aggiornamenti.
- f. nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si procederà a ricercare tali voci sui più aggiornati Listino prezzi della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Milano IV quadrimestre 2017 e successivi aggiornamenti, Prezziario delle Opere Pubbliche Regione Lombardia 2011 e successivi aggiornamenti, Listino Assoverde 2015-2017 e successivi aggiornamenti che si considerano facente parte del presente capitolato o, in ultima istanza si, procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti sui quali sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Si precisa che all’importo così determinato andrà aggiunto l’ammontare relativo agli oneri della sicurezza, se dovuti, che non saranno soggetti ad alcun ribasso e riduzione.

## 2. Luoghi nei quali si svolgeranno gli interventi

I lavori saranno eseguiti sulle piattaforme stradali, i camminamenti pedonali, le piste ciclopedonali e ciclabili di proprietà comunale. A titolo indicativo si consideri che le sole sedi viarie del Comune di Vimodrone, hanno uno sviluppo lineare di circa 36 km ricadenti in circa 4 kmq di territorio comunale.

## 3. Durata presunta e ammontare dell’Accordo Quadro

L’accordo Quadro ha la durata di mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d’urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall’esaurimento dell’importo massimo stabilito di cui oltre nel presente capitolato.

La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo.

Per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli appalti specifici mediante i contratti applicativi dello stesso, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1 salva la possibilità di estensione di ulteriori 12 (dodici) mesi, a insindacabile scelta dell’amministrazione comunale e con obbligo dell’affidatario di accettare tale estensione alle medesime condizioni di cui al presente atto. L’esercizio della facoltà dell’eventuale estensione verrà effettuato dalla Amministrazione con apposita comunicazione almeno 15 gg. prima della scadenza del contratto principale. In tal caso verrà stipulato un atto aggiuntivo, avente la medesima forma pubblica amministrativa del contratto principale a spese dell’appaltatore, che darà contezza di tale estensione e l’appaltatore dovrà provvedere a produrre apposita cauzione e coperture assicurative di cui al presente atto.

Ove alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi, gli stessi dovranno essere eseguiti entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

L’ammontare complessivo dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad un massimo di € 356.640,00 oltre IVA. Detto importo è comprensivo degli oneri interni della sicurezza che sono

---

### RELAZIONE TECNICA E GENERALE

Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale

compresi nel listino prezzi di riferimento (le spese generali valutate nel 13,5% compensano tutti gli aspetti relativi alla sicurezza con esclusione di quanto specificatamente previsto nei piani di sicurezza, dei progetti o dei contratti applicativi) nonché degli oneri esterni per la sicurezza specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi;

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente specificati nei piani per la sicurezza e/o DUVRI dei progetti o dei contratti applicativi.

Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'A.Q., l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

Il capitolato d'oneri individua la categoria di lavori prevista pe l'accordo quadro ed ogni altra clausola diretta a regolare il rapporto tra il Comune di Vimodrone e l'esecutore, in relazione all'accordo quadro stesso.

#### 4. Oggetto dei contratti applicativi

I lavori e servizi oggetto dell'accordo sono quelli riferibili alla conduzione della manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale ed evidenziate nei prezziari di riferimento per Opere stradali.

Si intendono ricompresi nel contratto applicativo tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le specifiche tecniche riportate nel progetto o in generale secondo le specifiche tecniche indicate dal DL.

Ove, per esigenze normative o per esigenze dell'amministrazione e ad insindacabile giudizio della D.L., gli interventi di manutenzione richiedano e la redazione di dichiarazioni di conformità e dichiarazione di rispondenza in base all'art. 7 del D.M. 37/2008, le prestazioni verranno considerate come necessarie e facenti parte degli obblighi dei soggetti aggiudicatari.

Il Tecnico  
Arch. Carlo Tenconi

---

#### RELAZIONE TECNICA E GENERALE

Accordo quadro opere stradali per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, interventi di pronto intervento sugli immobili, impianti, pertinenze e aree esterne appartenenti al patrimonio comunale

# ELENCO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

1	Scuola Infanzia	Via XV Martiri, 2
2	Scuola Infanzia	Via Pietrara
3	Scuola Infanzia	Via Fiume, 32
4	Scuola Primaria	Via Fiume, 32
5	Scuola Primaria	Via Piave, 60
6	Scuola Primaria	Via Matteotti / Via Battisti
7	Palestra Scuola Primaria	Via Fiume, 32
8	Palestrina Scuola Primaria	Via Matteotti / Via Battisti
9	Scuola Secondaria	Via Fiume, 20
10	Scuola Secondaria	Via Piave, 62
11	Palestra Scuola Secondaria	Via Fiume, 20
12	Palestra Scuola Secondaria	Via Piave, 62
13	Direzione Didattica	Via Piave, 62
14	Municipio	Via Battisti, 56
15	Ex Biblioteca	Via Battisti, 29
16	Centro Sportivo Comunale	Via Pio La Torre
17	Ex Asilo Via Roma	Via Roma, 16
18	C.A.G. Centro Aggregazione Giovanile	Viale Della Resistenza / Via Fiume
19	Spazio Donna	Via S. Anna, 26
20	Appartamento	Via Diaz, 9D
21	Negozio	Viale Martesana, 75
22	Villa Storica Torri	Via S. Ambrogio
23	Caserma Carabinieri	Sirada Statale 11, 204
24	Servizi Parco Quasimodo	Via Quasimodo
25	Edifici Residenziali	Via Fiume, 18 - 188 - 18C
26	Edifici Residenziali	Via Trieste, 6
27	Edifici Residenziali	Via Piave, 30
28	Edifici non Residenziali	Via Piave, 30
29	Edificio Via Don Minzoni	Via Don Minzoni, 29
30	Sede Polizia Locale e S.U.A.P.	Via Battisti, 52
31	Ufficio Tributi	Via Battisti, 50
32	Magazzino Protezione Civile	Via Battisti, 60
33	Magazzino Comunale	Via Cadorna, 48
34	Magazzino Comunale (area ex ENEL)	Via XV Martiri, 26
35	Fontana della Pace	P.zza Unità d'Italia
36	Fontanelle Pubbliche	Varie vie ed aree verdi
37	Impianti di sollevamento acque meteoriche, bianche / nere, irrigazione, etc.	Sedi Stradali, immobili comunali, aree verdi

